

Allegato

Regolamento (CE) n. 1234/2007 e Regolamento (CE) n. 555/2008 - Decreto Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - dicembre 2013 - recante disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione vigneti.

**Disposizioni regionali attuative della misura di
ristrutturazione e riconversione dei vigneti.
Programmazione 2014/2018**

DICEMBRE 2013

SOMMARIO

1.	Introduzione	pag. 3
2.	Riferimenti Normativi	pag. 4
3.	Termini e definizioni	pag. 5
4.	Programma nazionale di sostegno	
	Misura ristrutturazione vigneti	pag. 7
5.	Obiettivi regionali relativi alla misura della ristrutturazione vigneti	pag. 8
6.	Indicazioni generali di intervento	pag. 9
7.	Azioni ammissibili	pag. 19
8.	Sostegno comunitario e rendicontazione	pag. 22
9.	Presentazione delle domande	pag. 27
10.	Requisiti presentazione della domanda	pag. 27
11.	Istruttoria della domanda	pag. 30
12.	Graduatoria regionale e criteri di priorità	pag. 31
13.	Controlli	pag. 32
14.	Revoca sostegno comunitario	pag. 37
15.	Restituzioni e penali	pag. 37
16.	Demarcazione PSR	pag. 38
17.	Clausola compromissoria	pag. 38
	Scheda 1	pag 38
	Schede costi	pag. 46 e segg.
	Modelli (A, A1, 1, 2 e B)	pag. 51 e segg.

1. INTRODUZIONE

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del Regolamento (CE) del Consiglio n. 479 del 29 aprile 2008 (G.U.C.E. n. 148/1 del 06/06/2008), e del successivo Regolamento (CE) della Commissione n. 555 del 27 giugno 2008 (G.U.C.E. n. 170/1 del 30/06/2008) è stata definitivamente varata la riforma del Settore vitivinicolo.

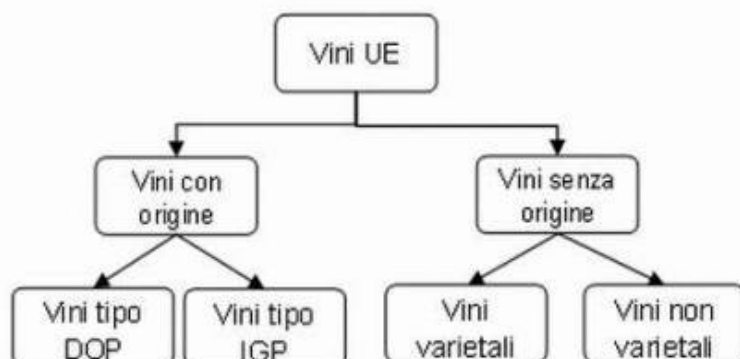
Con l'emanazione del Regolamento (CE) n. 491 del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 1234/2007 (Regolamento unico OCM), l'organizzazione comune di mercato del settore vitivinicolo (OCM) è stata pienamente inserita nel Regolamento unico OCM.

La riforma, se da un lato ha di fatto smantellato i cosiddetti "*Meccanismi di Mercato*", dall'altro ha introdotto, per sostenere la competitività del sistema, le cosiddette "*Misure di Sostegno*" inserite all'interno di un programma nazionale di sostegno - PSN (strumento di programmazione quinquennale che contempla le necessità regionali), la cui attuazione spetta ai singoli Stati membri sulla base di una ripartizione di risorse finanziarie da parte della UE (*enveloppe*).

La riforma, a decorrere dalla precedente programmazione 2009/2013, ha consentito una rapida e profonda ristrutturazione del settore, attraverso la modernizzazione dei vigneti, nell'ottica della salvaguardia ambientale delle regioni vitivinicole e nel rispetto delle politiche di qualità tradizionali e consolidate.

Tra le misure permanenti incluse nel programma nazionale di sostegno vi è la misura della "ristrutturazione e la riconversione dei vigneti"; la misura "investimenti", per il rafforzamento strutturale nella commercializzazione; la misura della "promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi; la misura "vendemmia verde". Per la programmazione in corso 2014/2018, ma in effetti già dalla fine della precedente, sono soppresse le misure inerenti la distillazione dei sottoprodotti e quella per gli arricchimenti.

Una delle grandi novità della nuova OCM vitivinicola è stata quella delle designazione di origine e indicazioni geografiche dei vini. Schematicamente, la nuova struttura dei vini europei è:



Sono dunque previste solo due diverse tipologie di vini: *vini con o senza origine*. Quelli con origine sono suddivisi in DO e IG.

La regolamentazione dei vini con origine geografica è stata quindi allineata a quella degli altri prodotti alimentari (Reg. 510/2006) ed è, pertanto, necessaria una procedura di registrazione comunitaria delle DO e IG.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (CE) n. 1234/2007, come modificato dal Reg. (CE) n. 491/2009 del 25 maggio 2009 del Consiglio, che ha abrogato il Reg. (CE) 479/2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, facendo confluire le disposizioni di quest'ultimo nel Reg. CE 1234/2007 (regolamento unico OCM).
- Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.
- Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della PAC.
- Documento di lavoro della Commissione UE - A/16864/2008 - Linee guida per la misurazione della superficie delle particelle viticole nell'ambito dei regolamenti (CE) nn. 479/2008 e 555/2008.
- Decreto Ministeriale del 16 dicembre 2010 (GURI del 16/01/2011) - Disciplina dello Schedario viticolo.
- Decreto ministeriale n. 6822 del 13 ottobre 2011 - Modifica al Decreto ministeriale 8 agosto 2008, n. 2553, per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti.
- Decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del dicembre 2013, concernente disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti (*in corso di pubblicazione*).
- Circolare AGEA Coordinamento n. ACIU.2008.1497 del 17/10/2008.
- Circolare AGEA n. 26 del 28 aprile 2009 prot. n. 1002/UM.
- Circolari AGEA Coordinamento n. ACIU.2008.1497 del 17/10/2008, n. ACIU.2010.32 del 15/01/2010 e n. ACIU.2010.69 del 28/01/2010 - Attuazione dei Regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione, per quanto attiene la misura della riconversione e la ristrutturazione dei vigneti.
- Circolare AGEA Coordinamento n. ACIU.2009.1415 del 03/11/2009, concernente le linee guida e le specifiche tecniche inerenti le superfici vitate - Misurazione e documentazione nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC).
- Circolare AGEA n. ACIU.2011.143 del 17/02/2011 - VITIVINICOLO - Istruzioni generali sulla misurazione dei vigneti in Italia.
- Circolari AGEA n. 18, prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e n. 27, prot. n. 1091/UM del 14/07/2010, riguardanti le procedura delle garanzie informatizzate.
- Circolare AGEA O.P. n. 14 del 06/04/2012, prot. n. AGEA.2012.UMU.321 - Istruzioni applicative generali per il controllo, il pagamento e lo svincolo delle domande di aiuto delle domande di aiuto ai sensi del Reg. CE n. 1234/2007 e s.m.i.- Campagna 2011/12.

- Programma Nazionale di Sostegno (PNS) per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2014/2018, inviato alla Commissione UE il 1 marzo 2013.
- Decreto Ministeriale 3525 del 21 maggio 2013 con il quale è stata ripartita tra le Regioni la dotazione finanziaria dell'esercizio finanziario 2014 del PNS, pari ad € 266.397.900 (di cui alla Regione Campania € 7.124.592).
- Circolare OP AGEA Prot. UMU.2013.2410 del 19/12/2013 – Istruzioni Operative n. 27, riguardante le modalità e le condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti per la campagna 2013/2014.

3. TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini del presente *Piano regionale* si applicano le seguenti definizioni:

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Rappresenta l'Organismo Pagatore delle Regioni che non si sono ancora dotate di un Organismo Pagatore regionale, tra cui la Campania.

Appezamento viticolo: superficie continua coltivata a vite, omogenea per caratteristiche fisiche evidenti (orientamento filari e sesto di impianto).

Approvazione (della domanda): giudizio di ammissibilità della domanda, formulato a seguito della istruttoria tecnico-amministrativa svolta.

Beneficiario: imprenditore agricolo che conduce superfici vitate o detiene diritti di reimpianto che presenta domanda di ristrutturazione e riconversione dei vigneti in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) 1234/2007 e secondo le modalità e le prescrizioni contenute nelle presenti disposizioni, con le quali vengono specificate le norme tecniche e procedurali di attuazione per l'ottenimento del finanziamento degli interventi approvati a seguito della istruttoria tecnico-amministrativa. Per la nozione di imprenditore agricolo vale il riferimento all'articolo 2135 del codice civile.

CAA: Centro di Assistenza Agricola Autorizzato - E' il soggetto cui il beneficiario ha conferito mandato per la gestione del Fascicolo Aziendale e per la gestione delle domande di aiuto.

Campagna vitivinicola: campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e termine il 31 luglio dell'anno successivo.

Campagna di pagamento: campagna in cui viene erogato l'aiuto da parte dell'OP AGEA. Potrebbe non coincidere con la campagna vitivinicola in cui si presenta la domanda di aiuto, nel senso che se un pagamento viene erogato successivamente al 31 luglio, deve intendersi erogato nella campagna vitivinicola successiva a quella in cui è stata presentata la domanda di aiuto.

Conduttore: persona fisica o giuridica che esercita l'attività agricola nella azienda nella quale viene effettuato l'intervento di ristrutturazione e/o riconversione e della quale ne dispone a titolo legittimo.

CUAA: Codice unico di identificazione delle aziende agricole. Corrisponde al codice fiscale. E' il numero identificativo da utilizzarsi in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 503/99.

Ente Istruttore: è l'Ufficio territorialmente competente - UOD Servizio territoriale provinciale per l'Agricoltura (ex STAPA-CePICA) - della Direzione Generale delle Politiche agricole Alimentari e Forestali, cui sono delegate le attività di verifica ed istruttoria delle domande di aiuto.

Estirpazione: eliminazione totale dei ceppi che si trovano su un terreno vitato.

FEAGA: Fondo Europeo Agricolo di Garanzia.

Impianto/reimpianto: messa a dimora definitiva di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di vino. La conclusione della messa a dimora delle barbatelle rappresenta il momento giuridico del nuovo impianto anche se lo stesso deve essere completato nelle strutture (pali, filo di ferro, ecc.).

Mipaaf: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Misurazione dei vigneti (Circolare AGEA n. ACIU.2011.143 del 17/02/2011): è la superficie vitata misurata secondo i criteri del DM del 26 luglio del 2000, ripresi anche nel DM del 16 dicembre 2010.

I vigneti, nell'ambito del GIS, sono rappresentati da Poligoni che corrispondono alla definizione di superficie vitata di cui al DM del 26/07/2000: "*superficie coltivata a vite misurata all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, in misura del 50% del sesto d'impianto oppure fino ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne e le scarpate in caso di sistemazioni a terrazze o gradoni o piani raccordati, qualora effettivamente esistenti. Per i filari singoli, la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, sarà fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di tre metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.*"

Parcella viticola aziendale: è la superficie condotta da una singola Azienda, di un determinato Appezamento viticolo (vedi sopra). La delimitazione aziendale è quella della consistenza presente nel fascicolo aziendale.

PNS: Programma Nazionale di Sostegno (PNS) per il settore vitivinicolo.

Potenziale produttivo aziendale: le superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di vino ed i diritti di impianto e reimpianto posseduti.

Reimpianto anticipato: Impianto di un vigneto con garanzia della estirpazione di una superficie vitata equivalente entro il terza campagna dalla messa a dimora delle barbatelle.

Ristrutturazione e riconversione (dei vigneti): interventi da realizzare all'interno dell'Unità Tecnico Economica aziendale a qualsiasi titolo condotta, e della quale ne sia comprovabile il legittimo possesso, riguardanti opere di:

- a) riconversione varietale (realizzabile mediante il reimpianto)
- b) diversa collocazione (realizzabile mediante il reimpianto);

- c) miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti realizzata con modifiche e/o adeguamenti degli impianti viticoli esistenti (es.: forme di allevamento, palificazioni, ecc.).

Superficie vitata (cfr. art. 75 Reg. (CE) n. 555/2008) riconosciuta ai fini del pagamento dell'aiuto comunitario: è la superficie delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari.

Tolleranza tecnica di misurazione: ai soli fini del controllo del potenziale produttivo è la tolleranza tecnica di misurazione della superficie definita da una zona cuscinetto non superiore a 1,5 m da applicarsi al perimetro della parcella viticola aziendale. In termini assoluti, la tolleranza massima per ciascuna parcella viticola aziendale non può essere superiore ad 1 Ha.

Unità Tecnico Economica (UTE): ai sensi del DPR n. 503/99 è data dall'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del Comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva.

Unità vitata (U.V.): superficie continua coltivata a vite che ricade su una sola particella catastale, condotta da una singola azienda, che è omogenea per caratteristiche (tipo di possesso, sesto d'impianto, destinazione produttiva, forma di allevamento, irrigazione, consociazione, vitigno, anno di impianto).

Unità vitata estesa: è costituita da più unità vitate contigue aventi le stesse caratteristiche agronomiche e di impianto, condotte da una singola azienda.

UOD Sviluppo delle Produzioni Vegetali: E' l'Unità Operativa Dirigenziale della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, cui sono demandate le competenze in materia di coordinamento e programmazione - E' l'ex Settore Interventi per la Produzione Agricola dell'ex Area 11.

Vigneto: unità di base, costituita da una o da un insieme di U.V. o un insieme di U.V. estese, compatibile con le condizioni previste dal disciplinare di produzione.

4. PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO - Misura della Riconversione e ristrutturazione vigneti

Il Programma Nazionale di Sostegno (PNS) rappresenta un documento programmatico nell'ambito dell'OCM vino che ogni stato membro predispone e sottopone alla Commissione ogni quinquennio con lo scopo di finanziare misure specifiche di sostegno al settore vitivinicolo. La disponibilità finanziaria, per ognuna delle cinque campagne di validità degli interventi di riconversione e ristrutturazione dei vigneti, è quantificata nel Programma nazionale di sostegno per la viticoltura (PNS) relativo alla programmazione 2014/2018, inviato alla Commissione UE il 1 marzo 2013.

Tra le misure previste dal PNS vi è quella della ristrutturazione e riconversione vigneti a norma dell'articolo 103 octadecies del Reg. CE n. 1234/2007 (regolamento unico OCM) che, attraverso la riconversione varietale, la diversa collocazione/reimpianto del vigneto, il miglioramento delle tecniche di gestione, ecc., ha lo scopo di aumentare la competitività dei produttori di uva da vino.

La concessione del sostegno ai produttori è subordinata alla presentazione, da parte degli Stati membri, dell'inventario del potenziale produttivo ai sensi dell'articolo 185 bis del Regolamento CE n. 1234/2007.

Il Capo II, Sezione 2, del Reg. CE n. 555/2008, stabilisce le procedure, le modalità di applicazione e la gestione finanziaria della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

La dotazione finanziaria per la campagna 2013/2014 assegnata alla Regione Campania nell'ambito del PNS con DM 3525 del 21/05/2013 è pari ad € 7.124.592, di cui per la misura della ristrutturazione vigneti € 3.380.950.

5. OBIETTIVI REGIONALI RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI

Il presente documento, in applicazione della normativa comunitaria e nazionale di settore, fissa alcuni criteri, limiti e condizioni per consentire ai viticoltori della regione Campania di poter accedere ai benefici previsti dalla misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti inserita nel programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo per la programmazione 2014/2018, a decorrere dalla campagna 2013/2014.

Nonostante gli sforzi ed i risultati raggiunti nelle precedenti programmazioni in cui si è proceduto a dare un forte impulso alla ristrutturazione de "Vigneto" campano con una superficie ristrutturata nel periodo 2001-2013 pari a circa 4800 ettari, con una spesa di circa 45 Meuro, occorre continuare il processo di rinnovamento e di ammodernamento dei vigneti campani puntando a superare la frammentazione e la polverizzazione della proprietà ma soprattutto alla valorizzazione ed al recupero delle varietà autoctone che garantiscono la produzione di vini di pregio a spiccata tipicità.

L'obiettivo del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione vigneti è quello di aumentare la competitività dei produttori vitivinicoli e delle loro produzioni. Pertanto, alla luce delle problematiche della filiera vitivinicola della Regione Campania, delle sue potenzialità e dei punti di debolezza e nel rispetto del quadro normativo vigente e dei criteri previsti all'articolo 103 septvicies del Regolamento CE n. 1234/2007 in termini di condizionalità, gli obiettivi principali che il presente piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti prevede, sono:

- adeguamento dell'offerta alla domanda del mercato, evitando un aumento del potenziale produttivo ed ottemperando ai principi ispiratori della normativa comunitaria vigente;
- incremento qualitativo della produzione, con particolare riferimento alla materia prima (base ampelografica, corretta scelta varietale in funzione

delle caratteristiche pedo-climatiche delle diverse zone viticole, tecniche colturali adeguate, ecc.);

- mantenimento e rafforzamento dell'identità delle produzioni nelle diverse zone rientranti nelle aree delimitate dai disciplinari di produzione, nonché di quelle a spiccata vocazionalità e ad elevato valore paesistico (Costiera Amalfitana, Penisola Sorrentina, Isole, Campi Flegrei, area vesuviana, ecc.);
- consolidamento delle percentuali di superficie idonea a produrre uve atte a dare vini a DO/IG, con conseguente riduzione delle superfici investite a vigneti atti a produrre uva per vino da tavola comune di bassa qualità;
- aumentare la quota dei vini IG favorendo lo sviluppo di vitigni autoctoni nelle zone di produzione ad IG;
- riduzione dei costi di produzione, soprattutto attraverso modifiche dei sistemi di allevamento per renderli adatti alla meccanizzazione totale o parziale (es. impiego di solforatrici, macchine agevolatrici per la raccolta, trattamenti antiparassitari, potatura semi meccanica ecc.);
- tecniche di coltivazione rispettose della salvaguardia dell'ambiente.

In sintesi si sosterrà un intervento di carattere migliorativo con aumento delle produzioni di qualità attraverso la sostituzione delle varietà non autoctone.

Gli indirizzi della politica vitivinicola regionale perseguono gli obiettivi del mantenimento dell'attuale potenziale produttivo, del miglioramento della qualità dei vini attualmente prodotti e della diversificazione della tipologia degli stessi vini.

Se i vini campani saranno in grado di collegarsi stabilmente con questo mercato orientato decisamente verso i vini tipici, potranno fare riferimento ad un mercato di enorme ampiezza, specie se rapportato al potenziale produttivo della Campania, nel quale esercitare un ruolo di primo piano, in linea con la grande tradizione enologica della Regione.

6. INDICAZIONI GENERALI DI INTERVENTO

In conformità agli obiettivi proposti dalla politica comunitaria, nazionale e regionale in materia vitivinicola, in linea con quanto già previsto nelle precedenti programmazioni, occorre proseguire con la logica della razionalizzazione delle superfici vitate atte a produrre uve da vino di qualità, sia sotto il profilo fisiologico, che gestionale, impiegando materiale vegetale certificato o standard, o comunque prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite. Tuttavia, in caso di dimostrazione di mancanza di barbatelle certificate come sopra definito, è possibile utilizzare materiale vegetativo prelevato nell'ambito della stessa azienda in cui sarà attuata la misura della ristrutturazione vigneti.

Particolare attenzione, poi, dovrà essere rivolta ai sesti di impianto, alle forme di allevamento, che dovranno essere, a secondo delle diverse situazioni ambientali, meno espanse, utilizzando forme verticali del tipo cordone speronato, a spalliera, guyot, ecc.

Nel caso in cui sia previsto l'impiego di varietà autoctone e i vivaisti siano sforniti di barbatelle innestate, è consentito l'utilizzo di barbatelle selvatiche certificate e il conseguente innesto deve essere effettuato utilizzando marze provenienti da impianti di piante madri marze (PMM) denunciati dai vivai e sottoposti ai controlli previsti dalla normativa vigente (Legge n. 1164/69 e successive modificazioni).

I beneficiari sono responsabili della programmazione dei lavori e della realizzazione degli interventi ammessi, nonché di tutti i successivi obblighi ed adempimenti amministrativi previsti dalle vigenti disposizioni in materia, derivanti e connessi alla presentazione della domanda di aiuto, alla tipologia di pagamento (a collaudo o anticipato), nonché alla realizzazione dei lavori stessi, sollevando la Regione Campania da eventuali responsabilità verso terzi. In caso di gravi inadempienze o omissioni si procederà, ove previsto, alla revoca del contributo secondo le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

6.1 Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, secondo le modalità e le prescrizioni contenute nelle presenti disposizioni le seguenti persone fisiche o giuridiche che, in base ad un legittimo titolo, conducono vigneti di uve da vino:

- imprenditori agricoli singoli e associati;
- associazioni di produttori vitivinicoli riconosciute;
- cooperative agricole e sociali agricole;
- società agricole di persone o di capitali;
- altri soggetti comunque iscritti nella sezione speciale delle Imprese agricole alla CCIAA.

Possono beneficiare dell'aiuto comunitario i soggetti di cui sopra che al momento della presentazione della domanda posseggono diritti di reimpianto in corso di validità o che hanno attivato la procedura per il rilascio di tali diritti presentando la domanda all'Ufficio regionale territorialmente competente – Servizio Territoriale Provinciale per l'Agricoltura (ex STAPA-CePICA). In quest' ultima fattispecie è obbligatorio che il procedimento di autorizzazione al trasferimento del diritto da parte della Regione sia completato positivamente prima della valutazione di ammissibilità al pagamento della domanda.

I conduttori che non sono proprietari delle superfici oggetto di intervento devono allegare alla domanda il consenso per la realizzazione dei lavori, sottoscritto dal proprietario o dai proprietari delle superfici (*del rappresentante legale in caso di Società*).

I soggetti di cui sopra hanno l'obbligo di costituire o di aggiornare il Fascicolo Aziendale ai sensi del DPR. n. 503/99 e del D. Lgs. n. 99/2004, rivolgendosi ad un Centro di Assistenza Agricolo Autorizzato, cui si intende conferire mandato, oppure ad un Servizio Territoriale Provinciale per l'Agricoltura della Regione Campania, competente per territorio.

Per la nozione di imprenditore agricolo vale il riferimento all'articolo 2135 del codice civile e successive modifiche ed integrazioni.

6.2 Aree di intervento e varietà consentite

Le aree territoriali della Regione Campania che possono beneficiare delle compensazioni finanziarie previste dalla misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, sono tutte quelle previste dai rispettivi disciplinari di produzione dei vini a Denominazione di Origine (DO) e Indicazione Geografica (IG), riepilogati nelle tabelle 1 e 2 riportate di seguito.

Relativamente ai vitigni ammessi per le aree a DO è fatto obbligo di utilizzo delle varietà previste dai rispettivi disciplinari di produzione, iscritti al registro nazionale delle uve.

Anche per le aree a IG, sono ammesse le varietà di vitigni idonei previste dai singoli disciplinari, iscritti al registro nazionale delle uve.

Ai fini della rivendicazione annuale e scelta vendemmiale tra le varie DO/IG, eventualmente coesistenti sulla medesima superficie, il produttore ha l'obbligo di chiedere, all'Ente istruttore territorialmente competente, l'aggiornamento dello schedario viticolo, nonché l'allineamento con il fascicolo aziendale, ed inoltre dovrà richiedere l'idoneità specifica per la produzione di una determinata tipologia di vino DO/IG, in relazione a quanto previsto nei rispettivi disciplinari di produzione.

6.3 Forme di allevamento

Le forme di allevamento ammesse sono esclusivamente quelle verticali (guyot, cordone speronato, a spalliera, ecc.) e la cortina semplice.

Per motivi legati alla conservazione del paesaggio e alla tutela dell'ambiente, è ammessa deroga per le isole e le zone costiere (*per zone costiere sono da intendere le aree delimitate dai disciplinari di produzione dei vini D.O.C., Costa d'Amalfi, Vesuvio, Campi Flegrei e Penisola Sorrentina*) oppure, eventualmente, nelle zone soggette a determinati vincoli paesaggistici. In tali zone può essere utilizzata la forma di allevamento a tendone a seguito di esplicita richiesta e autorizzazione dell'Amministrazione Regionale.

6.4 Densità di impianto

Gli interventi dovranno prevedere il rispetto della densità minima di impianto pari ad almeno 3000 ceppi per ettaro, anche nei casi in cui il disciplinare di produzione indichi una densità inferiore. Per la sola varietà FIANO, in considerazione dell'elevata vigoria della cultivar, la densità di impianto può essere ridotta a 2800 ceppi per ettaro.

In caso di sovrainnesto la densità del vigneto esistente deve essere di almeno 2000 ceppi per ettaro.

Nelle sole zone costiere e nelle isole, in caso di consociazioni con altre colture arboree tipiche dei territori (es. agrumi e olivo), la densità di impianto può essere ridotta purché non inferiore a 2500 ceppi per ettaro.

I pali di sostegno devono essere preferibilmente in legno, possibilmente di castagno o di altra essenza forte. Non sono esclusi i pali in cemento o i pali ecocompatibili.

Nelle zone soggette a vincoli paesaggistici ed ambientali, nonché nelle isole e zone costiere, i pali utilizzati devono essere obbligatoriamente in legno e/o altro materiale ecocompatibile certificato da idonea documentazione.

Gli Uffici territorialmente competenti valuteranno l'ammissibilità dei pali ecocompatibili, a seguito di adeguata istruttoria della documentazione (*certificazione ambientale*) presentata dal richiedente, da cui si evince, oggettivamente, la eco compatibilità del materiale utilizzato.

La eco compatibilità non può essere semplicemente certificata o dichiarata da un tecnico abilitato, ma deve necessariamente essere dimostrata tramite un certificato rilasciato da un Ente terzo abilitato.

Per i pali ecocompatibili, il cui prezzo non è riportato nel prezziario regionale, in sede di collaudo si riconosce sempre il prezzo indicato in fattura, nel limite del prezzo più alto previsto per i pali di c.a. per l'armatura dei vigneti a filare di alt. di 4,5 m pari ad € 22,18, come da prezziario regionale di cui al Decreto Dirigenziale Regionale n. 281 del 26/10/2010. Se il prezzo indicato in fattura è maggiore il valore da riconoscere deve comunque essere riportato a tale limite.

Tabella 1 - Vini a Denominazione di Origine e relativi territori

Denominazione	Comuni
Aglianico del Taburno (DOCG) D.M. del 30/09/2011	Apollosa, Benevento (in parte), Bonea Campoli del Monte Taburno, Castelpoto, Foglianise, Montesarchio, Paupisi, Torrecuso, Ponte, Cautano, Vitulano, Tocco Caudio, tutti in provincia di Benevento.
Aversa o <i>Asprinio di Aversa</i> D.M. del 31/07/1993	Aversa, Carinaro, Casal di Principe, Casaluce, Casapesenna, Cesa, Frignano, Gricignano di Aversa, Lusciano, Orta di Atella, Parete, San Cipriano di Aversa, S. Marcellino, Sant'Arpino, Succivo, Teverola, Trentola Ducenta, Villa di Briano, Villa Literno, tutti in provincia di Caserta, e Giugliano, Qualiano e Sant'Antimo, in provincia di Napoli.
Campi Flegrei D.M. del 03/10/1994	Procida, Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto, ed in parte Marano e Napoli.
Capri DPR del 07/09/1977	Tutto il territorio dell'Isola di Capri (NA).
Casavecchia di Pontelatone D.M. del 08/11/2011	Intero territorio amministrativo dei Comuni di Liberi e Formicola e parte dei Comuni di Pontelatone, Caiazzo, Castel di Sasso, Castel Campagnano, Piana di Monte Verna e Ruviano, tutti in provincia di Caserta.
Castel San Lorenzo DPCM del 06/11/1991	Castel San Lorenzo, Bellosguardo, Felitto, ed in parte quello dei comuni di Aquara, Castelvita, Roccadaspide, Magliano Vetere e Ottati, tutti in provincia di Salerno.
Cilento DPR del 03/05/1989	Agropoli, Alfano, Ascea, Camerata, Campora, Capaccio, Cannalonga, Casaletto Spartano, Casalvelino, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso Cicerale, Cuccaro Vetere, Futani, Gioi Cilento, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Laurito, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Monteforte Cilento, Morigerati, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Omignano, Orria, Perdifumo, Perito, Pisciotta, Pollica, Prignano Cilento, Roccagloriosa, Rofrano, Rutino, Salento, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, Santa Marina, Sapri, Serramezzana, Sessa Cilento, Stio, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Trentinara, Vallo della Lucania, Vibonati, tutti in provincia di SA
Costa d'Amalfi D.M. del 10/08/1995	Vietri, Cetara, Maiori, Minori, Ravello, Scala, Atrani, Tramonti, Furore, Praiano, Positano, Amalfi, Conca dei Marini, tutti in provincia di Salerno.
Falanghina del Sannio D.M. del 30/09/2011	Intero territorio amministrativo della provincia di Benevento. Sono previste 4 sottozone: "Taburno", "Guardiolo", "Sant'Agata dei Goti" e "Solopaca", con rispettive limitazioni territoriali delle zone di raccolta delle uve previste dal disciplinare di produzione.
Falerno del Massico DPR del 03/05/1989	Sessa Aurunca, Cellole, Mondragone, Falciano del Massico, Carinola, tutti in provincia di Caserta.
Fiano di Avellino (DOCG) D.M. del 18/07/2003	Avellino, Atripalda, Cesinali, Aiello del Sabato, Santo Stefano del Sole, Sorbo Serpico, Salza Irpina, Parolise, San Potito Ultra, Candida, Manocalzati, Pratola Serra, Montefredane, Grottolella, Capriglia Irpina, Sant'Angelo a Scala, Summonte, Mercogliano, Forino, Contrada, Lapio, Monteforte Irpino, Ospedaletto d'Alpinolo, S. Michele di Serino, S. Lucia di Serino, Montefalcione, tutti in provincia di Avellino.
Galluccio D.M. del 04/08/1997	Conca della Campania, Galluccio, Rocca d'Evandro, Tora e Piccilli, Mignano Montelungo, tutti in provincia di Caserta.
Greco di Tufo D.M. del 18/07/2003	Tufo, Santa Paolina, Prata di P.U., Montefusco, Altavilla Irpina, Chianche, Petruro Irpino, Torrioni, tutti in provincia di Avellino
Irpinia D.M. del 13/09/2005	Intero territorio amministrativo della provincia di Avellino. E' prevista la sottozona "Campi Taurasini" con limitazione territoriale della zona di raccolta uve.
Ischia D.M. del 31/07/1993	Tutti i Comuni dell'Isola d'Ischia (NA).
Penisola Sorrentina D.M. del 03/10/1994	Gragnano, Pimonte, Lettere, Casola di Napoli, Sorrento, Piano di Sorrento, Meta, Sant'Agnello, Massa Lubrense, Agerola, Vico Equense, e parte del territorio di Sant'Antonio Abate e Castellamare di Stabia, tutti in provincia di Napoli.
Sannio D.M. del 30/09/2011	Intero territorio amministrativo della provincia di Benevento. E' esclusa la tipologia "Falanghina". Sono previste 5 sottozone: "Taburno", "Guardiolo", "Sant'Agata dei Goti", "Solopaca" e "Solopaca classico", con rispettive limitazioni territoriali delle zone di raccolta delle uve previste dal disciplinare di produzione.
Taurasi (DOCG) D.M. del 11/03/1993	Bonito, Taurasi, Castelfranci, Montemarano, Castelvetero sul Calore, Fontanarosa, Lapio, Luogosano, Mirabella Eclano, Montefalcione, Montemiletto, Paternopoli, Pietradefusi, Sant'Angelo all'Esca, San Mango sul Calore, Torre le Nocelle, Venticano, tutti in provincia di Avellino.
Vesuvio DPR del 13/01/1983	Boscotrecase, Trecase, San Sebastiano al Vesuvio e parte dei territori dei comuni di Ottaviano, S. Giuseppe Vesuviano, Terzigno, Boscoreale, Torre Annunziata, Torre del Greco, Ercolano, Portici, Cercola, Pollena Trocchia, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana, tutti in provincia di Napoli.

Tab. 2 Vini da tavola ad Indicazione Geografica e relativi territori

Denominazione	Comuni
Benevento o <i>Beneventano</i> D.M. del 06/08/1997	Intero territorio amministrativo della provincia di Benevento.
Campania D.M. del 19/10/2004	Intero territorio amministrativo della Regione Campania.
Catalanesca del Monte Somma D.M. del 13/07/2011	Intero territorio amministrativo dei Comuni di San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma, Cercola, Pollena Trocchia, San'Anastasia, somma Vesuviana, Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, tutti ricadenti nella Provincia di Napoli.
Colli di Salerno D.M. del 09/04/1996	Tutti i Comuni compresi nella parte collinare dell'intero territorio amministrativo della provincia di Salerno.
Dugenta D.M. del 22/11/1995	Intero territorio amministrativo del comune di Dugenta (BN).
Epomeo D.M. del 22/11/1995	Intero territorio amministrativo dei comuni ricadenti nell'isola d'Ischia (NA).
Paestum D.M. del 09/04/1996	Intero territorio amministrativo dei comuni di: Agropoli, Albanella, Alfano, Altavilla Silentina, Aquara, Ascea, Bellosguardo, Camerata, Campora, Capaccio, Cannalonga, Casaletto Spartano, Casalvelino, Caselle in Pittari, Castelvita, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Castel S. Lorenzo, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso Cicerale, Controne, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Felitto, Futani, Gioi Cilento, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Laurino, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Monteforte Cilento, Morigerati, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Omignano, Orria, Ottati, Perdifumo, Perito, Petina, Piaggine, Pisciotta, Pollica, Postiglione, Prignano Cilento, Roccadaspide, Roccagloriosa, Rofrano, Roscigno, Rutino, Sacco, Salento, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, Santa Marina, S. Angelo a Fasanella, Sapri, Serramezzana, Serre, Sessa Cilento, Sicignano degli Alburni, Stella Cilento, Stio, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Trentinara, Valle dell'Angelo, Vallo della Lucania, Vibonati, tutti in provincia di Salerno.
Pompeiano D.M. del 09/04/1996	Intero territorio amministrativo dei comuni in provincia di Napoli, esclusi quelli ricadenti nell'isola di Ischia.
Roccamonfina D.M. del 09/04/1996	Aree collinari del territorio amministrativo dei comuni di: Caianello, Carinola, Cellole, Conca della Campania, Galluccio, Francolise, Calvi Risorta, Rocchetta e Croce Riardo, Pietramelara, Roccaromana, Pietravairano, Vairano Patenora, Presenzano, Tora e Piccilli, Marzano Appio, Mignano Montelungo, San Pietro Infine, Rocca d'Evandro, Sessa Aurunca, Falciano del Massico, Mondragone, Sparanise, Roccamonfina, tutti in provincia di Caserta.
Terre del Volturno D.M. del 09/04/1996	Intero territorio amministrativo dei comuni di: Capriati al Volturno, Gallo, Fontegreca, Ciorlano, Prata Sannita, Letino, Valle Agricola, S. Gregorio Matese, Pratella, Ailano, Raviscanina, S. Angelo d'Alife, Piedimonte Matese, Castello Matese, S. Potito Sannitico, Baia e Latina, Alife, Gioia Sannitica, Dragoni, Alvignano, Liberi, Ruviano, Caiazzo, Castel Campagnano, Piana di Monteverna, Castel di Sasso, Pontelatone, Formicola, Giano Vetusto, Pignataro Maggiore, Pastorano, Castel Morrone, Vitulazio, Bellona, Camigliano, Capua, Grazzanise, S.Maria La Fossa, Cancelli Arnone, Castelvoturno, Villa Literno, S.Tammaro, S.Maria C.V., Macerata Campania, Casapulla, S.Prisco, Casagiove, Portico, Recale, S.Nicola la Strada, Capodrise, Marcianise, Caserta, Maddaloni, Valle di Maddaloni, Cervino, S.Maria a Vico, Arienzo, S.Felice a Cancelli, Curti, Casal di Principe, S.Cipriano d'Aversa, Villa di Briano, Frignano, Casaluze, Teverola, Carinano, Gricignano d'Aversa, Succivo, Orta di Atella, S.Marcellino, Trentola-Ducenta, Parete, Lusciano, Aversa, Cesa, S.Armino, Casapesenna, S.Marco Evangelista, tutti in provincia di Caserta. Giugliano, Qualiano e S. Antimo in provincia di Napoli

6.5 Superficie di intervento

La superficie minima oggetto degli interventi di ristrutturazione e di riconversione, da calcolarsi sull'insieme delle unità vitate interessate dalle azioni previste nella domanda di sostegno e da considerarsi a progetto realizzato, è così stabilita:

- *domanda di azienda singola: superficie minima a progetto ultimato pari ad almeno 0,5 ettari, oppure a 0,3 ettari se la SAU vitata aziendale è inferiore o uguale ad un ettaro;*
- *domanda di aziende che partecipano ad un progetto collettivo: superficie minima a progetto ultimato pari ad almeno 0,3 ettari.*

Nessun contributo comunitario è erogato agli appezzamenti di terreno di superficie inferiore alle 10 are (1000 mq) che formano corpi aziendali a sé stanti.

Il contributo è invece concesso nel caso di appezzamenti inferiori alle 10 are che risultino contigue ad altre superfici vitate in modo da formare, a progetto realizzato, un unico corpo aziendale ammissibile all'intervento e che rientra nei limiti anzidetti.

Per le isole e le zone costiere (*ovvero per le aree delimitate, oltre che da quelli dei vini isolani, dai disciplinari di produzione dei vini a DO: Costa d'Amalfi, Vesuvio, Campi Flegrei e Penisola Sorrentina*), la superficie minima di intervento ammessa è di 0,25 ettari (2500 mq).

In tali zone l'intervento può riguardare anche appezzamenti inferiori alle 10 are, purché a fine progetto si realizzi una superficie minima di almeno 0,25 ettari.

Per tutte le aree ammesse alla misura, ai fini del raggiungimento delle superfici minime di cui sopra, nel conteggio è possibile sommare le superfici di intervento di azioni diverse come l'utilizzo di diritti di reimpianto in portafoglio insieme all'estirpazione e reimpianto (es: *utilizzo di un diritto di reimpianto pari a Ha 0,20 + superficie vitata aziendale da ristrutturare tramite l'estirpo e il reimpianto pari a Ha 0,30 = superficie a progetto realizzato pari ad Ha 0,50*).

Ai fini del pagamento dell'aiuto, il contributo è concesso a seguito di collaudo in campo, sulla base della misurazione con GPS della superficie vitata secondo quanto previsto dall'art. 75 del Reg. CE n. 555/2008 (*superficie delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto della larghezza pari a metà della distanza tra i filari*).

La superficie vitata registrata nello schedario viticolo può anche essere superiore a quella eleggibile ai fini del pagamento del premio (Reg. CE n. 555/2008, art. 75) poiché si deve tenere conto anche delle capezzagne, ove realmente esistenti, oppure della tolleranza tecnica prevista dalla specifica Circolare AGEA. In definitiva, la superficie pagabile nell'ambito di una delle misure di sostegno dell'OCM vino, compresa quindi la ristrutturazione vigneti, può essere inferiore o al massimo pari a quella indicata nella domanda di aiuto presentata dal beneficiario e registrata nello schedario (superficie a GIS

corrispondente a quella presente nel fascicolo). Pertanto, una domanda di pagamento potrà essere pagata per una superficie inferiore a quella richiesta senza, ovviamente, che ciò comporti perdita di potenziale viticolo aziendale e modifica della superficie vitata eleggibile nel fascicolo.

Al riguardo, nel caso in cui in sede di collaudo il rilievo GPS (*superficie ex articolo 75*) è inferiore alla superficie ammessa, si riconosce, quale superficie pagabile, la superficie collaudata. La superficie non realizzata, se era già presente nel potenziale viticolo aziendale e registrata nello schedario, viene restituita al produttore sotto forma di diritto di reimpianto.

Quindi, nel caso di domande con pagamento a collaudo, si paga la superficie misurata con GPS in sede di collaudo (può anche essere inferiore a quella indicata in domanda).

In caso di domande con pagamento anticipato, si paga sempre la superficie collaudata e, se è inferiore a quella pagata anticipatamente, si chiede la restituzione nei modi e nei termini descritti nel capitolo (Restituzioni). La superficie non realizzata, se riconosciuta come potenziale, viene restituita sotto forma di diritto di reimpianto.

Nei casi di domande riguardanti estirpazione e reimpianto, per evitare le suddette problematiche che potrebbero presentarsi in sede di collaudo, ai fini dell'ammissibilità delle superfici, nella relazione tecnica, bisogna:

1. che siano specificate le aree di servizio e le capezzagne, se presenti, facenti parte del vigneto da estirpare;
2. che sia indicata la superficie, ai sensi dell'art. 75, del nuovo vigneto che deve essere realizzato. Le eventuali superfici inerenti capezzagne ed aree di servizio devono essere anche indicate nello stralcio planimetrico.

Analogamente, in caso di domande con diritto, per il rispetto della superficie ai sensi dell'articolo 75, nella relazione tecnica bisogna specificare se il diritto proviene da una superficie vitata comprensiva di fasce e capezzagne (che dovrà essere indicata) e l'eventuale superficie relativa a fasce e capezzagne che risulterà dalla realizzazione del vigneto.

6.6 Esclusione dell'applicazione della misura RRV

Il regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti non si applica:

- α) al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, così come definiti dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 555/2008 che recita *"per rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale si intende il reimpianto della stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di allevamento della vite"*;
- β) agli impianti viticoli che negli ultimi dieci anni abbiano beneficiato di aiuti comunitari, nazionali e/o regionali per gli stessi interventi;
- χ) agli interventi finalizzati al reimpianto di vigneti con densità inferiore a:
 - 3000 ceppi/ettaro, per interventi su vigneti atti a produrre vino a DO/IG;
 - 2800 ceppi per la varietà Fiano.

- *2500 ceppi/ettaro per interventi realizzati su vigenti delle isole e zone costiere;*
- δ) agli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione di vigneti per uve atte a dare vini da tavola comuni la cui destinazione, dopo l'intervento, rimane vino senza denominazione (IG/DO);
- ε) agli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione di vigneti allevati a tendone, salvo deroga da concedere, da parte dell'Amministrazione, per le isole e zone costiere;
- φ) agli interventi di sovrainnesto con densità di impianto inferiore alle 2000 piante per ettaro.

6.7 Vincoli

Le superfici impiantate con il contributo previsto per la Ristrutturazione e riconversione vigneti devono mantenere la destinazione di uso e pertanto i vigneti realizzati non possono essere estirpati prima di 7 campagne a decorrere dalla data di accertamento finale dei lavori (collaudo), pena la revoca ed il recupero del contributo concesso, maggiorato degli interessi legali, a decorrere dalla data di accertamento della violazione e fino alla data di restituzione.

I beneficiari sono tenuti a rispettare nella loro azienda i criteri di gestione obbligatoria e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli da 3 a 7 del regolamento (CE) n. 1782/2003, così come stabiliti dalla Regione Campania con DGR n. 434 del 16/03/2007, pena la riduzione o l'azzeramento dell'importo percepito ai sensi dell'art. 103 septvicies del Regolamento CE n. 1234/2007.

I vincoli si intendono trasferiti anche ai subentranti in caso di cambio di conduzione della superficie vitata, per tutto il periodo residuo del vincolo.

Modalità di pronuncia della decadenza

La procedura di revoca/decadenza totale o parziale del contributo, nelle fattispecie previste dal Piano e dalle disposizioni regionali applicative, è posta in essere dalla Regione (Ente istruttore territorialmente competente) e prevede:

- a) la contestazione scritta (con raccomandata con avviso di ricevimento) al beneficiario del venire meno dei requisiti e/o delle condizioni previste per l'erogazione del contributo, con l'invito a fornire chiarimenti entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Tale contestazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento di revoca;
- b) l'ulteriore verifica, sulla base dei chiarimenti e/o della documentazione forniti dall'interessato, dell'esistenza dei presupposti della revoca mediante adeguata attività di accertamento (ad esempio: qualora il riscontro non possa avvenire in via documentale, mediante sopralluoghi e/o ispezioni regolarmente verbalizzati ed effettuati in contraddittorio con l'interessato);
- c) in caso di accertamento definitivo della mancanza dei requisiti e/o delle condizioni previste per l'erogazione del contributo, il contributo deve

essere tempestivamente revocato con provvedimento da parte dello Ente Istruttore;

- d) l'Ente istruttore provvede a contestare formalmente l'accertata inadempienza all'interessato, invitandolo a restituire, entro 30 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione (raccomandata con avviso di ricevimento), le somme percepite, cui vanno aggiunti gli interessi legali.

La comunicazione di decadenza deve contenere i seguenti elementi:

- a. motivazioni (in fatto e diritto) del provvedimento con relativo verbale;*
- b. quantificazione delle eventuali somme indebitamente percepite;*
- c. procedure per la presentazione del ricorso;*
- d. entità degli eventuali somme relative agli interessi di mora.*

Modalità e tempi di restituzione

In caso di restituzioni di somme da parte dei beneficiari per inadempienze, rinunce o economie di spesa, di seguito vengono riportate le modalità e la procedura di restituzione.

La restituzione delle somme deve avvenire tramite pagamento diretto effettuato presso la Tesoreria Provinciale dello Stato con versamento sul c/c di contabilità speciale n° 1300 intestato ad "AGEA aiuti ed ammassi comunitari".

Le restituzioni possono anche essere effettuate dal beneficiario mediante bonifico bancario a favore di "AGEA, gestione aiuti e ammassi comunitari" - per il tramite della Banca D'Italia - Tesoreria dello Stato, utilizzando il numero IBAN: IT73W0100003245350200001300, avendo cura di indicare nella causale il numero di domanda di pagamento, la campagna di pagamento e la motivazione del versamento (capitale, interessi, sanzioni, economie di spesa).

Nel caso in cui il beneficiario non restituisca le somme dovute nei tempi stabiliti, l'AGEA provvede al recupero tramite l'escussione della polizza fideiussoria, in caso di pagamento anticipato, oppure, l'emanazione di apposito decreto ingiuntivo e, in mancanza di restituzione, all'iscrizione al Ruolo ed all'attivazione delle procedure previste dalla normativa in tema di riscossione coattiva a favore della Pubblica Amministrazione.

Si precisa che sulla base della legge n. 289 del 27/12/02 - Art. 25 - comma 1 e 4, non vengono richieste restituzioni di importi indebitamente percepiti inferiori o uguali a 12 Euro e non sono concesse erogazioni per importi inferiori a 12 Euro.

Denuncia di sinistro - Calcolo degli interessi

In caso di restituzioni a fronte del pagamento anticipato dell'aiuto, si rinvia a quanto previsto dall'Articolo 9, paragrafo 4 del decreto ministeriale di attuazione (dicembre 2013), precisando che:

- in tutti i casi in cui non viene accertato il diritto all'aiuto, il beneficiario (azienda contraente), ai fini dello svincolo della garanzia fidejussoria, è tenuto a rimborsare l'aiuto non riconosciuto maggiorato del 20%;
- tuttavia, se le motivazioni del mancato riconoscimento sono dovute a ricalcolo degli importi in conseguenza dei costi unitari sostenuti inferiori a quelli previsti dal prezzario regionale, o per errori dell'Amministrazione, oppure per cause di forza maggiore (regolamento CE n. 73/2009), oppure in caso di errori di stima tra la superficie richiesta e quella realizzata che non potevano essere previste, il beneficiario, ai fini dello svincolo della garanzia fidejussoria, è tenuto a rimborsare il solo importo non riconosciuto se la restituzione avviene entro il 60° giorno dalla richiesta di restituzione (Denuncia di Sinistro);
- se la restituzione avviene oltre il 60° giorno dalla richiesta si applicano gli interessi secondo il tasso legale.

Le vigenti procedure per la gestione delle restituzioni in caso di pagamento anticipato, prevedono che, in tutti i casi in cui si verifica una revoca post-pagamento, bisogna compilare la check-list "Denuncia di sinistro" sul portale SIAN, tramite l'apposita funzione presente in "*Gestione domande di ristrutturazione vigneti*".

Tramite l'apposita funzione, dove sono riportati i dati inerenti la domanda ed i lavori realizzati, il sistema calcola in automatico gli importi da restituire con o senza maggiorazione, a seconda dei casi.

Una volta completata la "Denuncia di sinistro" è possibile stampare la lettera da inviare al produttore in cui risulta l'importo, i termini e le modalità di restituzione.

Successivamente alla restituzione da parte del produttore, il funzionario istruttore, tramite l'apposita funzione presente sul portale SIAN, deve inserire gli estremi della quietanza di restituzione.

Se la restituzione da parte del beneficiario avviene oltre il 60° giorno dalla data di richiesta di restituzione si applicano gli interessi legali. In tal caso, il sistema provvede al calcolo degli interessi (*tasto "Calcola"*) dovuti. A questo punto viene abilitata la funzione di "Stampa" di una seconda lettera da inviare al beneficiario, in cui sono indicati i termini e le modalità dell'ulteriore restituzione riguardante gli interessi legali dovuti a causa della restituzione oltre il 60° giorno.

Trascorso il tempo indicato, il funzionario può procedere alla chiusura di questa fase indicando se gli interessi sono stati o meno restituiti entro i termini previsti.

7. AZIONI AMMISSIBILI

Il conduttore che intende presentare una domanda per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, alla data di presentazione della domanda, deve possedere tutti i requisiti di ammissibilità previsti.

I diritti ammissibili sono:

- diritto di reimpianto in portafoglio in corso di validità (ottenuto da una precedente estirpazione e/o acquistato sul libero mercato);
- reimpianto anticipato, che prevede la coesistenza del vecchio vigneto, per un periodo massimo di tre campagne, con il nuovo impianto che si intende realizzare;
- acquisizione di diritto di reimpianto attraverso l'autorizzazione all'estirpazione del vecchio vigneto.

Le azioni ammissibili, di cui all'art. 4 del Decreto Ministeriale del 08/08/2008 e successive modifiche ed integrazioni, riguardano:

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	AZIONE	DESCRIZIONE DELL'AZIONE
A Riconversione varietale cambio di varietà di vite ritenute di maggior pregio enologico o commerciale sullo stesso o altro appezzamento	A1	Estirpazione e reimpianto di vigneto con diversa varietà di vite rispondente al mercato.
	A2	Reimpianto con diritto realizzato sullo stesso o altro appezzamento, con diverse varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale, idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.
	A3	Reimpianto anticipato di una diversa varietà di vite
	A4	Sovrainnesto di vigneto di età massima di 10 anni, in buono stato vegetativo, con varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale, senza la modifica del sistema di allevamento, in quanto già razionale alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.
B Ristrutturazione la ristrutturazione consiste nel miglioramento delle tecniche di gestione del vigneto	B1	Estirpazione e reimpianto con stessa varietà di vite di un vigneto da realizzare: - sulla stessa unità vitata con modifica del sistema di coltivazione - in una diversa collocazione più favorevole da un punto di vista agronomico, per l'esposizione e per ragioni climatiche ed economiche.
	B2	Reimpianto con diritto realizzato sulla stessa particella e stessa varietà di vite ma con modifiche al sistema di allevamento;
	B3	Reimpianto anticipato mantenendo la stessa varietà di vite: • in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, per l'esposizione e per ragioni climatiche; • senza diversa collocazione ma con modifiche al sistema di allevamento della vite
C Adeguamento del vigneto L'adeguamento consiste nella razionalizzazione dell'impianto	C	Adeguamento e modifica della forma di allevamento per il passaggio dalle forme orizzontali espanse (tendone, pergola, raggiera, ecc.) a forme verticali, infittimento di barbatelle per adeguare il sesto ai disciplinari di produzione, adeguamento delle strutture di sostegno (pali e fili di ferro).

Per le Azioni A1 e B1, il produttore, a seguito dell'estirpazione del vecchio vigneto, ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio territorialmente competente, l'avvenuto estirpo, pena il mancato riconoscimento dei mancati redditi.

Per quanto concerne il **sovrainnesto**, l'azione può essere ammessa solo su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto,

con non meno di 2000 piante ad ettaro, in buono stato vegetativo. L'età massima dei vigneti oggetto di sovrainnesto non può superare i 10 anni. Le marze per effettuare le operazioni di sovrainnesto devono provenire da vivai autorizzati e devono essere rispondenti alle norme in materia fitosanitaria.

Con l'azione B3 di **reimpianto anticipato**, si favorisce la coesistenza del vigneto da estirpare con il vigneto da impiantare, per un massimo di 3 campagne dalla messa a dimora delle viti. Tale azione è consentita solo qualora il richiedente dimostri di non possedere diritti di impianto ovvero in numero non sufficiente per poter piantare a vite tutta la superficie interessata al reimpianto anticipato.

L'impegno del produttore ad estirpare un vigneto in coltura pura di una equivalente superficie vitata entro il termine di 3 campagne, viene garantito da una fideiussione bancaria o assicurativa, **a favore della Regione Campania**, fissata forfettariamente in euro 7.000,00 (settemila) per ettaro di durata non inferiore alle 3 campagne considerate. Per detta azione non è riconosciuto l'indennizzo per le perdite di reddito di cui al punto 8 delle presenti disposizioni.

Per quanto riguarda la misura **Ristrutturazione**, ed in particolare l'azione C "**adeguamento**" del vigneto obsoleto a forme di allevamento più idonee alla meccanizzazione o adeguamento delle strutture di sostegno di un vigneto già esistente, esclusa l'ordinaria manutenzione, sono ammesse le seguenti tipologie di intervento:

1. modifica della forma di allevamento per il passaggio dalle forme orizzontali espanse (tendone, pergola, raggiera, ecc.) a forme verticali che mirano ad una riduzione quantitativa delle produzioni a vantaggio della qualità;
2. Sostituzione di pali in legno trattato di testata del diam. 14/16 cm e lunghezza ml 3,00 max n. 40 pali/ettaro;
3. Sostituzione di pali intermedi in legno trattato di testata del diam. 8/10 cm e lunghezza ml 2,50- max n. 300 pali/ettaro.
4. Filo di ferro max 300 Kg/ettaro
5. Infittimento del numero di barbatelle per adeguare il sesto di impianto ai disciplinari di produzione, per riportare la densità minima a quella prevista dal presente Piano o in caso di ripristino di vigneti danneggiati, nella misura di max 1000 barbatelle che corrisponde a circa il 30% del numero di barbatelle della densità minima di impianto prevista.

Ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE n. 555/2008, non costituisce operazione di riconversione e ristrutturazione il rinnovo normale dei vigneti a fine ciclo di vita naturale, ovvero il reimpianto della vite sulla stessa particella con la stessa varietà e secondo il medesimo sistema di allevamento della vite.

In conformità al combinato disposto di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007, art. 85 *decies*, paragrafo 5, ed al regolamento (CE) n. 555/2008, art. 64, paragrafo 1, l'esercizio di diritti di reimpianto parzialmente o totalmente trasferiti da un'altra azienda non deve comportare un aumento globale del potenziale produttivo viticolo aziendale. In tal caso si provvede ad una riduzione della superficie per non alterare il potenziale viticolo.

Non sono ammessi contributi per interventi atti a realizzare impianti irrigui.

Saranno considerate irricevibili le domande il cui contributo totale richiesto è inferiore ai 2.000 euro, che non giustificano i costi amministrativi di istruttoria.

Al fine di utilizzare tutte le risorse finanziarie disponibili, il beneficiario può rinunciare alla propria domanda, senza conseguenze, entro la data di pubblicazione della graduatoria regionale sul sito istituzionale della Regione Campania. Per le rinunce trasmesse oltre detto termine, fatti salvi i casi di forza maggiore riconosciuti, la Regione Campania, si riserva di porre a carico del titolare della domanda i costi di amministrativi della domanda stessa.

In caso di richiesta di rinuncia alla misura formalizzata dopo tale data, salvo casi di forza maggiore, ne consegue l'impossibilità a poter presentare nuova domanda nell'esercizio finanziario successiva da parte del medesimo soggetto per la stessa Misura.

8. SOSTEGNO COMUNITARIO E RENDICONTAZIONE

Il sostegno comunitario alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti è versato dall'Organismo Pagatore AGEA e può essere erogato soltanto nelle forme di:

- **contributo** per i costi di ristrutturazione e riconversione del vigneto, differenziato secondo le diverse azioni previste da ciascuna tipologia di intervento;
- **compensazione per i mancati redditi** (M.R.) conseguenti alle azioni che comportano l'estirpazione di superfici vitate o il reinnesto.

In applicazione del regolamento (CE) n. 555/2008, articolo 9, paragrafo 2 l'erogazione del sostegno può essere:

- **a collaudo**, per gli interventi realizzati entro l'anno finanziario cui si riferisce la domanda e comunque non oltre il 31 maggio;
- **anticipata**, a condizione che il beneficiario costituisca una cauzione (polizza fidejussoria) a favore dell'AGEA, pari al 120% del sostegno stesso. A tale garanzia si applicano le disposizioni del regolamento CE n. 2220/1985, come modificato dal regolamento di esecuzione UE n. 282/2012. In questo caso, i lavori devono essere realizzati al massimo entro la fine della seconda campagna a decorrere a quella del pagamento (campagna del decreto AGEA di pagamento).

Il contributo alla ristrutturazione ed alla riconversione dei vigneti è erogato in misura non superiore al 75% (*Reg. 1083/2006 - Regioni di convergenza*) dei costi effettivamente sostenuti, nel rispetto del prezziario regionale delle opere di miglioramento fondiario - *Decreto Dirigenziale Regionale dell'Area 11 del 26 ottobre 2010 n. 281 (BURC n. 72/2010)*, fino al raggiungimento di un importo massimo di 16.000 €/Ha.

Le tipologie di spese consentite sono riportate nelle tabelle esemplificative 1, 2, 3 e 4 distinte per le diverse Azioni ammesse. In tali tabelle sono indicate le

operazioni ed i materiali occorrenti per un ipotetico ettaro di vigneto con una densità di 3300 barbatelle ad Ha.

E' possibile utilizzare, se tecnicamente validi e se non esplicitamente vietati, anche beni/materiali diversi da quelli riportati in dette tabelle di riferimento. In tal caso, se il bene/materiale è riportato nel prezzario regionale viene riconosciuto il corrispondente importo sempre che sia riportato in fattura. Se il bene/materiale non è riportato nel prezzario, viene riconosciuto sempre il prezzo indicato in fattura, nel limite del corrispondente bene surrogabile indicato nel prezzario.

A titolo di esempio, per i pali ecocompatibili, il cui prezzo non è riportato nel prezzario regionale, in sede di collaudo si riconosce sempre il prezzo indicato in fattura, ma nel limite del prezzo più alto previsto per i pali di c.a. per l'armatura dei vigneti a filare di alt. di 4,5 m pari ad € 22,18, come da prezzario regionale di cui al Decreto Dirigenziale Regionale n. 281 del 26/10/2010. Se il prezzo indicato in fattura è maggiore il valore da riconoscere deve comunque essere riportato a tale limite.

Lo stesso vale per i fili di sostegno diversi da quello di ferro (esempio di acciaio), e per tutti gli altri mezzi surrogabili, purché non espressamente vietati e tecnicamente validi e giustificati nella relazione tecnica.

E' possibile utilizzare quantitativi maggiori di beni, rispetto a quelli indicati nelle tabelle esemplificative 1, 2, 3 e 4, esempio barbatelle in numero maggiore di 3300, maggior numero di pali, maggiori quantitativi di concime ecc., purché le quantità siano tecnicamente valide e compatibili con il progetto presentato ed opportunamente riportate nella relazione tecnica e, ai fini della rendicontazione, nelle fatture di acquisto.

Per alcune tipologie di lavori ed in particolari situazioni anche orograficamente difficili, inoltre, può essere riconosciuta, oltre alla lavorazione eseguita con mezzi meccanici, la lavorazione manuale (es. scavo manuale, movimentazione manuale di terra, ecc.), sempre che la stessa operazione sia:

- tecnicamente valida e compatibile con il progetto presentato;
- riportata nel prezzario regionale delle opere di miglioramento fondiario DDR n. 281 del 26/10/2010) o assimilabile a voci analoghe;
- dettagliatamente descritta nella relazione tecnica;
- opportunamente e dettagliatamente rendicontata.

In ogni caso, il contributo, pari al 75% dei costi totali di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, non può superare l'importo massimo di € 16.000/Ha come previsto dal DM di attuazione.

Ai fini della rendicontazione della spesa, le fatture relative ai costi sostenuti devono sempre essere presentate. Ai fini dell'eleggibilità della spesa è sempre necessario verificare, esaminando la data delle fatture, che l'operazione non sia stata realizzata precedentemente alla data di presentazione della domanda. Inoltre, ai fini della rendicontazione delle spese sostenute, le fatture sono necessarie per verificare la corrispondenza del prezzo di acquisto dei

mezzi tecnici ai prezzi previsti dal prezziario regionale delle opere di miglioramento fondiario.

In definitiva, quindi, per il riconoscimento di una determinata voce di spesa (spese tecniche, barbatelle, pali, manodopera, ecc.) è sempre necessaria la fattura sia per il rispetto delle norme fiscali, sia per la verifica dell'eleggibilità della spesa, sia per la congruenza del prezzo pagato al prezziario regionale.

Anche per il riconoscimento delle spese tecniche, tenuto conto dell'obbligatorietà della prestazione professionale del tecnico abilitato (relazione tecnica da allegare alla domanda), anche ai fini del rispetto delle disposizioni in materia fiscale, è obbligatorio allegare sempre la fattura della prestazione professionale.

Il contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione vigneti, come sopra descritto, può essere elevato a € 24.500 €/ha nelle Isole e nelle altre aree della Regione Campania con sistemazione degli impianti viticoli su terrazze e gradoni.

In tal caso, ai sensi della DGR n. 1827 del 20/11/2008 (BURC n. 52/2008) ai prezzi dei lavori per le Aziende agricole ubicate nelle Isole di Ischia e Procida si applicherà un aumento del 30% di quelli unitari previsti nel prezziario regionale per le opere di miglioramento fondiario, mentre per l'Isola di Capri si applicherà un aumento del 50%, in ragione della natura e della particolare ubicazione di detti territori, nonché delle ricadute economiche e finanziarie a carico delle aziende agricole ivi ubicate. Inoltre, per i progetti relativi alle sistemazioni degli impianti viticoli su terrazzi e gradoni, ubicati sulle altre zone del territorio regionale, è previsto un aumento del 30% ai prezzi dei lavori rispetto a quelli previsti nel prezziario regionale.

Tali maggiorazioni non sono cumulabili, nel senso che gli impianti su gradoni o su terrazzi realizzati nelle Isole non usufruiscono del cumulo di maggiorazione.

Al sostegno comunitario, laddove la singola *azione* lo preveda, vanno aggiunte le compensazioni per la perdita di reddito (mancati redditi), conseguenti l'esecuzione della misura di estirpazione e reimpianto o di sovrainnesto.

I mancati redditi non si applicano in caso di reimpianto anticipato a di reimpianto da diritto in portafoglio.

I mancati redditi (o M.R.), come riportato nella tabella dei costi a pagina 22, Non possono superare l'importo massimo di 3.000,00 €/Ha e sono erogati per una sola annualità.

Rendicontazione e costo effettivo dei progetti

A seguito delle indicazioni dei Servizi della Commissione Europea è necessario che la Regione effettui anche la verifica del costo effettivo per produttore, una volta portato a termine il progetto, sulla base di quanto disposto dall'art. 11, paragrafo 6 del reg. CE n. 479/2008, in modo da verificare che il contributo comunitario per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti non superi il 75% (Regioni di convergenza) rispetto alle spese di ristrutturazione e di riconversione effettivamente sostenute.

Tale controllo si basa sulla procedura di seguito illustrata.

Alla richiesta di collaudo, il beneficiario allega, oltre alla documentazione obbligatoria prevista dal Piano regionale, anche un prospetto (foglio di calcolo excel, tabella, ecc.) riepilogativo delle singole operazioni effettuate e dei materiali acquistati (preparazione del terreno, pali, barbatelle, filo di ferro, spietramento, analisi del terreno, ecc.) con l'indicazione dei costi sostenuti (come da fatture quietanzate) e delle voci di costo dei lavori realizzati in economia (scavo buchette, squadratura, messa a dimora, ecc.).

Alla richiesta di collaudo bisogna allegare la documentazione fiscale relativa alle spese effettivamente sostenute (fatture, ricevute fiscali, ecc.) e l'eventuale documentazione comprovante i lavori effettuati in economia (possessione della trattrice, della manodopera aziendale, ecc.).

La documentazione fiscale e l'eventuale documentazione comprovante i lavori effettuati in economia, servono a verificare l'eleggibilità delle spese che il contributo comunitario per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti non superi il 75% rispetto alle spese di ristrutturazione e di riconversione effettivamente sostenute.

Per le operazioni eseguite in economia l'azienda deve allegare alla richiesta di collaudo anche apposita relazione tecnica in merito alle operazioni svolte e alla descrizione dei mezzi propri eventualmente utilizzati. Le operazioni eseguite in economia vengono valutate ai fini del controllo della spesa entro i limiti dei costi previsti per le stesse operazioni, come da prezziario regionale.

Ai fini del riconoscimento della spesa, se ad esempio dalla descrizione e dalle caratteristiche tecniche del mezzo utilizzato non risultassero idonee all'operazione svolta, la spesa non può essere riconosciuta (ad esempio non è possibile riconoscere una lavorazione profonda con l'utilizzo di una fresatrice superficiale).

Qualora il contributo comunitario erogato in via anticipata risultasse superiore al limite suddetto, si provvederà a richiedere alle aziende la restituzione delle somme versate in eccesso, maggiorate dei relativi interessi (conguaglio finale per economie di spesa), se previsti.

Ai fini del riconoscimento della spesa, per le voci di costo relative all'acquisto di beni (pali, concimi, barbatelle, filo di ferro, ecc.) che comprendono la posa in opera, squadratura, ecc., l'ammontare dei lavori in economia può essere riconosciuto nella misura massima del 60% del valore indicato nel prezziario.

Ad esempio per le barbatelle, il prezzo nel prezziario regionale è 2,65 euro cad. (inclusa squadratura, scavo buchetta, messa in opera, fallanze, ecc.).

In tal caso i lavori in economia possono essere riconosciuti al massimo per € 1,59 (cioè nella misura massima del 60% di € 2,65) per ogni barbatella; pertanto, se in fattura è indicato l'importo di € 1,00 per barbatella, può essere riconosciuta al massimo una spesa totale di € 2,59 (€ 1,59 lavori in econ. + € 1,00 barbatella).

Se in fattura è indicato il prezzo di € 0,90 per barbatella, può essere riconosciuta al massimo una spesa totale di € 2,49 (€ 1,59 lavori in econ. + € 0,90 barbatella).

Se in fattura è indicato un prezzo di € 2,20 per ogni barbatella, può essere

riconosciuta al massimo una spesa di € 2,65 (cioè nel limite del prezziario), di cui € 2,20 per il prezzo fatturato della barbatella e la differenza di € 0,45 per i lavori in economia. In altri termini non si può comunque superare il limite del prezzo del prezziario regionale delle opere di miglioramento fondiario di riferimento.

Il costo dei lavori in economia deve essere sempre tecnicamente compatibile con il tipo di progetto e riportato dettagliatamente nella relazione tecnica.

Nella tabella che segue è riportato, sulla base della sommatoria dei costi delle tabelle 1, 2, 3 e 4 allegate, il riepilogo dei costi massimi riconoscibili ad ettaro e il relativo sostegno concedibile distinto per azione.

La differenza tra il costo massimo ed il sostegno comunitario per la realizzazione dell'investimento è a carico del beneficiario.

Tabella del contributo massimo ad ettaro in funzione della pendenza ($P \leq 15\%$ o $P > 15\%$)

Codice Azione	COSTO DELLE OPERE (in funzione della pendenza)		Totale spesa riconoscibile (A+B) €/Ha	Aliquota Contributo massimo consentito %	Indennizzo perdite di reddito €/Ha (per una sola campagna)	Sostegno comunitario [(CxD)+E] €/Ha
	Estirpazione vigneto €/Ha	Realizzazione lavori e spese tecniche (8%) €/Ha				
	A	B	C	D	E	
A1 $p \leq 15\%$	1.092,87	16.989,95	18.082,82	75	3.000,00	16.562,12
A1 $p > 15\%$	1.258,47	17.494,91	18.753,38			17.065,04
A2 $p \leq 15\%$	-	16.989,95	16.989,95	75	-	12.742,46
A2 $p > 15\%$		17.494,91	17.494,91			13.121,18
A3 $p \leq 15\%$	-	16.989,95	16.989,95	75	-	12.742,46
A3 $p > 15\%$		17.494,91	17.494,91			13.121,18
A4	-	5.167,80	5.167,80	75	2.000,00	5.875,85
B1 $p \leq 15\%$	1.092,87	16.989,95	18.082,82	75	3.000,00	16.562,12
B1 $p > 15\%$	1.258,47	17.494,91	18.753,38			17.065,04
B2 $p \leq 15\%$	-	16.989,95	16.989,95	75	-	12.742,46
B2 $p > 15\%$		17.494,91	17.494,91			13.121,18
B3 $p \leq 15\%$	-	16.989,95	16.989,95	75	-	12.742,46
B3 $p > 15\%$		17.494,91	17.494,91			13.121,18
C	-	11.548,44	11.548,44	75	-	8.661,33

L'Azione A4 può essere cumulata con l'Azione C, limitatamente alle tipologie di lavori che prevedono la sostituzione dei pali e del filo di ferro (vedi tabella 4 a pagina 46).

Per le Aziende ubicate sulle Isole o per quelle caratterizzate da impianti su terrazzi e gradoni, ai costi dei lavori si applicheranno le maggiorazioni precedentemente indicate.

9. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Ai sensi dell' articolo 2, comma 1 del decreto del MIPAAF dell'8 agosto 2008 n. 2553 e s.m.i., l'AGEA Coordinamento e l'AGEA Organismo Pagatore definiscono d'intesa con le Regioni e Province Autonome le modalità applicative, ivi comprese quelle per la presentazione delle domande, le procedure di controllo e la gestione del flusso delle informazioni.

Si è in attesa, al riguardo, la pubblicazione della Circolare AGEA per la corrente campagna vitivinicola.

Per consentire la più ampia partecipazione dei viticoltori alla misura della RRV, l'UOD Sviluppo delle Produzioni Vegetali definisce i termini di presentazione della domanda che, per la campagna 2013/2014 decorrono dalla data di approvazione delle presenti disposizioni regionali, fino al 28 febbraio 2014 (Circolare AGEA n. 27/2013). Le domande iniziali e di modifica pervenute oltre tale data non sono ricevibili, salvo eventuali proroghe.

Si precisa che anche per gli organismi collettivi, la domanda va presentata da ogni singolo beneficiario che, in caso di pagamento anticipato, presenta singola polizza fidejussoria. Nell'istanza deve essere presente un elenco di tutti i soggetti che partecipano al progetto collettivo, i dati anagrafici e l'ubicazione dell'Organismo collettivo, il timbro e la firma del rappresentante legale dello stesso Organismo. Il contributo è corrisposto direttamente al singolo beneficiario.

Le domande vanno presentate esclusivamente, tramite le procedure informatiche predisposte dall'OP AGEA Organismo Pagatore, presso i Centri di Assistenza Agricola (CAA) o presso la Regione dove è detenuto il fascicolo aziendale.

10. REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

E' condizione essenziale che ciascun soggetto beneficiario di contributi, aiuti e premi comunitari, nazionali e regionali sia censito all'interno dell'Anagrafe delle aziende agricole attraverso il *Fascicolo aziendale* costituito ai sensi del D.P.R. 503/1999 e del D.Lgs. n. 99/2004 ed inteso come modello cartaceo e/ o elettronico riepilogativo dei dati e dei documenti aziendali, nonché aver eventualmente provveduto al suo aggiornamento.

La costituzione del *Fascicolo aziendale* consente la visione globale dell'azienda come insieme delle unità produttive gestite dall'agricoltore e si inquadra nel contesto della semplificazione della documentazione amministrativa, il cui fine è quello di "snellire" i procedimenti di controllo connessi all'erogazione dei pagamenti.

Pertanto anche l'erogazione, da parte di AGEA in qualità di Organismo pagatore, del sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti è subordinata alla avvenuta costituzione ed aggiornamento del *Fascicolo aziendale* sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

L'avvenuta costituzione e l'eventuale aggiornamento del *Fascicolo aziendale* nonché la totale corrispondenza tra i dati riferiti alle superfici interessate agli interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti indicate in domanda con quelli presenti sia nel medesimo *Fascicolo aziendale* sia con quelli presenti nello schedario viticolo in ambito SIAN, rappresenta condizione indispensabile al fine dell'istruttoria della domanda presentata.

Nella costituzione del suddetto fascicolo aziendale, il beneficiario dovrà necessariamente indicare le proprie coordinate bancarie (IBAN) ai fini dell'accreditamento degli importi da erogare a titolo di aiuto comunitario. Al riguardo si rappresenta che dal 2010 AGEA attua un controllo sistematico sui codici IBAN indicati dai produttori nelle domande di pagamento, al fine di verificare la reale esistenza del codice IBAN nel circuito interbancario e la coerenza dello stesso con il soggetto indicato nella domanda di pagamento stessa. Si evidenzia che l'intestatario del codice IBAN deve sempre corrispondere con il beneficiario indicato nella domanda di pagamento (la cointestazione del conto è ammissibile).

10.1 Regolarità delle superfici e obblighi del viticoltore

Alla data di presentazione della domanda di accesso al regime di sostegno comunitario le superfici vitate oggetto dell'intervento devono:

- a) essere in regola con la normativa comunitaria e nazionale in materia di impianti e reimpianti viticoli. Le superfici vitate regolarizzate a norma dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'articolo 86, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008, sono ammissibili al regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti a condizione che siano disponibili i documenti giustificativi previsti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dall'articolo 86 del regolamento (CE) n. 479/2008;
- b) non avere beneficiato di altre agevolazioni finalizzate ad interventi strutturali disposte da programmi comunitari e/o da disposizioni statali o regionali negli ultimi dieci anni;
- c) risultare in regola ed essere registrate nello schedario viticolo regionale.

10.2 Regolarità contributiva e altri obblighi del viticoltore

Alla data di presentazione della domanda di accesso al regime di sostegno comunitario è necessario che il singolo richiedente:

- α) sia in regola con i contributi assicurativi e previdenziali (da autocertificare);
- β) sia in regola in merito agli obblighi di iscrizione al Registro delle imprese nella sezione speciale delle aziende agricole ai sensi del DPR 581 del 7 dicembre 1995 - Certificazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA con indicazione numero e data;
- χ) si trovi in almeno una delle seguenti condizioni:
 - possieda una superficie vitata non ancora giunta al termine del ciclo naturale di vita;

- abbia presentato la *dichiarazione di raccolta delle uve e di produzione del vino*, di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1282/2001) nonché del DLgs 61/2010 e del DM di attuazione del 16/12/2010.

In caso di omissione di presentazione per cause di forza maggiore così come definito dalla normativa comunitaria, la prescritta documentazione comprovante la causa di forza maggiore;

I soggetti titolari di aziende non vitate che intendono iniziare l'attività viticola sono esonerati, ovviamente, dall'obbligo di aver presentato la *dichiarazione di raccolta delle uve e di produzione del vino*.

Alla domanda di aiuto va allegata la seguente documentazione che costituisce requisito essenziale per l'ammissibilità della stessa:

- relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato, da cui si evinca la varietà di uve da sostituire e quella da impiantare, il sesto e la densità di impianto, la forma di allevamento, la particella da dove eventualmente si estirpa quella su cui si intende reimpiantare, ed ogni altra utile indicazione. Nella relazione deve anche essere indicato se il terreno sul quale realizza l'intervento presenta o meno una pendenza superiore al 15%, e se si tratta di impianti realizzati su terrazze e/o ciglioni. Inoltre bisogna indicare la superficie netta (ex art. 75) che si andrà a realizzare e l'eventuale superficie, se presente, relativa ad aree di servizio e/o capezzagne (tale superficie deve essere indicata anche se si utilizza un diritto di reimpianto).
- planimetria in scala 1:500 o altra scala idonea con l'indicazione delle particelle dalle quali si estirpa e le particelle sulle quali si impianta il nuovo vigneto, compreso il senso dei filari e il sesto di impianto, le eventuali superfici relative a capezzagne e aree di servizio;
- dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 sulla regolarità delle superfici vitate che sono già eventualmente presenti in ambito aziendale;
- copia autenticata nelle forme di legge, del titolo attestante il possesso del diritto di reimpianto in portafoglio in corso di validità proveniente dall'estirpazione precedente di una equivalente superficie vitata e/o possesso di un valido diritto di reimpianto acquistato da altro produttore o prelevato dalla riserva regionale;
- dichiarazione di assenso (Circolare AGEA n. 38 del 6/12/2010) rilasciata dal proprietario/ri del terreno oggetto di intervento. Nel caso in cui la proprietaria del terreno è una società, la dichiarazione di assenso dovrà essere rilasciata dal rappresentante legale.

La documentazione cartacea obbligatoria, da allegare alla domanda di aiuto, va presentata al CAA presso cui si compila la domanda (o all'Ufficio regionale-Ente istruttore). Ai fini dell'istruttoria di competenza Regionale (Ente istruttore), il CAA ha l'obbligo di trasmettere tutta la documentazione cartacea alla Regione entro 5 giorni dal termine di scadenza di presentazione delle domande.

11. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

11.1 Istruttoria

Con l'istruttoria della domanda, che prevede controlli documentali e, se ne ricorre il caso, controlli in campo, è verificato ed accertato se il richiedente è in possesso dei requisiti previsti dalle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di concessione di aiuti comunitari e se gli interventi programmati sono conformi al *Piano regionale* e alle successive disposizioni tecniche e procedurali di attuazione del medesimo. Questa fase si conclude con la redazione di una lista di controllo e nel caso di controlli in campo di un verbale, con giudizio positivo o negativo di approvazione, per tutte le domande presentate.

L'approvazione o la non approvazione della domanda è oggetto di formale comunicazione all'interessato da parte del Servizio Territoriale competente.

La comunicazione di approvazione della domanda non costituisce atto di concessione del finanziamento in quanto subordinato alla graduatoria regionale di merito delle domande finanziabili, sulla base delle risorse finanziarie assegnata alla Regione Campania, redatta dalla UOD Sviluppo Produzioni Vegetali – Napoli.

11.2 Eleggibilità delle spese

Sono considerate eleggibili al sostegno comunitario le spese sostenute a decorrere dalla data di presentazione della domanda, così come previsto dall'art. 2 del DM n. 6822 del 13 ottobre 2011.

Sono ammesse a contributo solo le spese sostenute per l'acquisto di materiali esclusivamente nuovi.

11.3 Varianti e Proroghe

Sono consentite, successivamente alla presentazione delle domande piccole variazioni rispetto al progetto originario (es. varietà, orientamento dei filari, tipologia di materiali, ecc.) sempreché, non costituiscano né variazione del punteggio né variazioni delle tipologie d'intervento.

Nel caso le modifiche comportino una variazione della particella ammessa in domanda, una variazione di punteggio o una modifica sostanziale del progetto, le stesse varianti devono essere preventivamente richieste dal beneficiario e autorizzate dall'Ente istruttore competente per territorio. In caso contrario, sarà avviato il procedimento di decadenza e revoca del beneficio assegnato, con il recupero delle somme già eventualmente concesse in via anticipata.

Eventuali modifiche della tipologia di pagamento della domanda iniziale, es: da collaudo a fidejussione, devono essere autorizzate da AGEA per il tramite dell'UOD Sviluppo delle Produzioni Vegetali.

Proroga del termine di esecuzione lavori: come definito nella Comunicazione C(88) 1696 della Commissione Europea, le cause di forza maggiore devono essere intese nel senso di *"circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non sarebbero potute essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà"*.

Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto del termine di realizzazione dei lavori e, quindi, degli impegni

assunti, costituisce un'eccezione alla regola generale del rispetto degli impegni assunti dal beneficiario con la sottoscrizione della domanda.

In tutti i casi in cui non è possibile realizzare i lavori entro i termini previsti, i beneficiari del contributo sono obbligati a darne immediata comunicazione all'Ufficio territorialmente competente, motivandone le cause.

L'Ufficio territorialmente competente, a seguito di adeguata istruttoria tecnico-amministrativa, esprimerà il proprio parere sul rilascio o meno della proroga. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, il settore territorialmente competente inoltra all'UOD Sviluppo delle Produzioni Vegetali, per gli adempimenti di competenza, la proposta motivata di del termine di realizzazione dei lavori.

12. GRADUATORIA REGIONALE E CRITERI DI PRIORITÀ

Ai fini della concessione del sostegno comunitario viene redatta una graduatoria regionale di merito. La graduatoria regionale di merito delle domande ammesse è definita attribuendo, a ciascuna delle domande approvate, un punteggio in osservanza della sotto riportata *Tabella dei criteri di selezione*.

La graduatoria regionale di merito delle domande ammesse è definita attraverso la redazione di un elenco riepilogativo delle domande approvate e finanziabili ordinato secondo un punteggio decrescente.

Tabella dei criteri di selezione

Descrizione Priorità riconosciuta	Punteggio
Giovane imprenditore con età minore di 40 anni. In caso di Società o Cooperativa si considera l'età anagrafica del rappresentante legale che sottoscrive la domanda.	10
Aziende con rapporto prevalentemente vitivinicolo - Sup. vitata/SAU > del 50%	10
Aziende vitivinicole che trasformano in azienda almeno il 65% delle produzioni aziendali	4
Maggiore densità di impianto: - da 3000 a 4000 ceppi - oltre 4000 ceppi	3 6
Il soggetto che conduce con il metodo dell'agricoltura biologica (Reg. CEE 2092/91 e modifiche successive) la SAU aziendale a vigneto	5
Il soggetto che conduce con i criteri dell'agricoltura integrata (Reg. CE n.1698/2005 Misura 214 o certificazione volontaria) la SAU aziendale a vigneto	2
Cooperative e/o soggetti che conducono terreni confiscati alle mafie ai sensi della Legge 109/96.	5

A parità di punteggio viene data precedenza in graduatoria alle domande dei richiedenti che, alla data di presentazione della domanda, possiedono l'età anagrafica inferiore.

Nel caso in cui il richiedente sia una Società di persone o di capitali, l'età anagrafica presa a riferimento è quella del rappresentante legale.

Ai beneficiari le cui domande risultano finanziabili viene inviata formale comunicazione a cura dei Servizi territoriali competenti.

La graduatoria regionale delle domande ammesse e finanziabili, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate, ha validità nell'esercizio finanziario (FEAGA) cui si riferisce, cioè quello riguardante i pagamenti realmente effettuati dall'AGEA tra il 16 ottobre di ciascun anno ed il 15 ottobre dell'anno successivo.

L'ultima domanda in graduatoria può essere ammessa a finanziamento anche in modo parziale, a seconda della disponibilità finanziaria.

Tuttavia, il finanziamento delle domande ammesse a liquidazione ma non finanziate per esaurimento delle risorse economiche, è reso possibile qualora a livello regionale si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie nell'ambito del medesimo esercizio finanziario e per la medesima misura nell'ambito del PNS al settore del vino.

Le domande non pagate negli esercizi finanziari precedenti per mancanza di fondi o per altre motivazioni, possono essere liquidate nella successiva campagna di pagamento a valere sui fondi assegnati nell'esercizio finanziario successivo.

13. CONTROLLI

I controlli vengono effettuati conformemente a quanto definito d'intesa tra la Regione Campania, AGEA Coordinamento e AGEA Organismo pagatore nonché in applicazione delle disposizioni nazionali e regionali relative al potenziale produttivo viticolo.

In particolare, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) 2729/2000, il controllo delle superfici interessate si avvale dell'inventario del potenziale viticolo e della corrispondente base grafica.

Ai fini della liquidazione del sostegno comunitario previsto dal presente *Piano regionale*, il sistema di controllo si avvale, inoltre, del Sistema Integrato di Gestione e Controllo, istituito dal regolamento CEE 3508/1992, che permette di verificare se i dati forniti dal richiedente, tramite la domanda o la documentazione ad essa allegata, siano congruenti con le informazioni contenute nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

E' inoltre verificato il rispetto degli impegni (tecnici, amministrativi, realizzazione interventi, obblighi, ecc.) assunti dal singolo richiedente con la

sottoscrizione della domanda di sostegno comunitario e in eventuali momenti successivi.

ADEMPIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Gli Enti istruttori territorialmente competenti, a seguito dell'approvazione della graduatoria regionale, comunicano ai beneficiari, a mezzo raccomandata A/R l'ammissibilità del sostegno comunitario alla RRV, redatto conformemente allo schema allegato alle presenti disposizioni *Modello A (Modello A1 per la tipologia di domande a collaudo)*, unitamente alla seguente documentazione:

- schema di dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante "l'inizio dei lavori di ristrutturazione e riconversione dei vigneti" (*Modello 1*);
- schema di comunicazione "*Termine lavori e richiesta di accertamento finale*" (*Modello 2*).

Per i beneficiari, le cui domande, a seguito dell'istruttoria tecnico amministrativa non dovessero essere ammissibili, gli Enti istruttori competenti provvederanno ad inviare loro apposita comunicazione a mezzo raccomandata A/R, sulla base del Modello B allegato alle presenti disposizioni.

ADEMPIMENTI DEI BENEFICIARI

Successivamente al ricevimento della comunicazione di ammissibilità da parte dell'Ente istruttore territorialmente competente, e comunque entro il termine che sarà fissato con Circolare AGEA, per le tipologie di domande con pagamento anticipato, il beneficiario trasmette all'Ente istruttore competente la seguente documentazione:

- dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante "l'inizio dei lavori di ristrutturazione e riconversione dei vigneti". Detta dichiarazione è redatta utilizzando lo schema di cui al *Modello 1* sopra citato. Ad avvenuta presentazione da parte dei beneficiari di detto Modello 1 l'Ente istruttore territorialmente competente provvede alla registrazione, con apposita procedura, sul portale SIAN in Gestione domande RRV;
- polizza fidejussoria a favore dell'OP AGEA, a garanzia della erogazione anticipata del sostegno comunitario alla RRV. La polizza (o garanzia) fidejussoria deve essere conforme alle procedure dell'OP AGEA dettate per la gestione e l'acquisizione informatizzata delle garanzie dei settori dello Sviluppo rurale e della RRV, tramite portale SIAN, in Procedure Garanzie Informatizzate (PGI).

Le garanzie fideiussorie dovranno essere rilasciate, a favore dell'OP AGEA, da Istituti bancari o da Compagnie di Assicurazione ed in tal caso quest'ultime devono figurare nell'elenco ufficiale delle "Imprese vigilate" dall'ISVAP consultabile sul sito internet www.isvap.it.

Sull'argomento si rimanda a quanto precisato al punto 10.2 "Garanzie fideiussorie ed Enti garanti" circolare AGEA, Ufficio Monocratico, n. 4, prot. n. AGEA.AMU.261 del 25 febbraio 2010, (omissis....*Il richiedente ammesso, munito del suo codice CUAA e del numero identificativo della sua domanda di*

aiuto, si reca presso un Ente garante di sua scelta, tra quelli ammessi dall'OP AGEA, che provvede, inserendo il numero identificativo della domanda di aiuto ed il CUAA del richiedente nell'apposita applicazione disponibile nell'area pubblica del portale SIAN, a scaricare il modello di garanzia precompilato con il codice a barre identificativo della stessa, il numero della domanda di aiuto a cui fa riferimento, l'importo garantito della garanzia da stipulare a favore dell'OP AGEA ed il termine di validità della garanzia medesima....omissis) nonché, per maggiori dettagli, alla circolare dell'OP AGEA n. 18 prot. n. 697/UM del 19 marzo 2009 e sue successive modifiche ed integrazioni disponibile sul sito dell'AGEA www.agea.gov.it .

N.B. : Qualora la documentazione di cui sopra non viene prodotta dai soggetti interessati con le modalità ed entro i termini prescritti, l'Ente istruttore competente non dà seguito alle successive procedure finalizzate all'erogazione del contributo da parte dell'OP AGEA e dispone, conseguentemente, la revoca.

La revoca è notificata all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e, per conoscenza all'UOD Sviluppo delle Produzioni Vegetali, entro trenta giorni lavorativi successivi al superamento dei termini di presentazione della documentazione.

L'Ente istruttore territorialmente competente, ad avvenuta presentazione della documentazione e nel rispetto degli adempimenti previsti dall' AGEA, provvede a:

- accertare la completezza della documentazione prodotta dai soggetti interessati;
- verificare la regolarità della garanzia fideiussoria ed in particolare la presenza delle sottoscrizioni in originale dell'Ente garante e del contraente, del luogo e della data di sottoscrizione, della presenza del timbro e del nome e cognome del firmatario, nonché all'immissione nel SIAN dei dati dell'Ente garante apposti sul frontespizio della garanzia medesima;
- acquisire la conferma della validità della garanzia medesima, utilizzando esclusivamente il "modello di conferma garanzia" Tipo 2, stampato dal SIAN in PGI, in formato PDF, riportante BARCODE e tutti i dati di riferimento della garanzia, del timbro e del nominativo del firmatario dell'Ente garante.
- provvede a trasmettere all'UOD Sviluppo delle Produzioni Vegetali entro 10 giorni successivi alla avvenuta acquisizione della documentazione prodotta dai beneficiari l'originale e copia delle garanzie fideiussorie nonché delle relative conferme di validità.

L'UOD Sviluppo delle Produzioni Vegetali, nel rispetto degli adempimenti previsti dall'OPAGEA, provvede a:

- verificare la correttezza formale delle garanzie fideiussorie e delle conferme di validità delle garanzie medesime;
- inoltrare all'OP AGEA le garanzie fideiussorie in originale e le relative conferme di validità ai fini della erogazione del contributo a favore di ciascun beneficiario, da parte della stessa AGEA in qualità di Organismo Pagatore.

L'eventuale trasferimento dell'Azienda ad altro soggetto deve essere preventivamente comunicato e motivato dal beneficiario all'Ente istruttore competente per territorio.

Il subentrante deve possedere i requisiti soggettivi previsti dal presente Bando e dovrà assumere tutti gli impegni sottoscritti dal cedente nella domanda.

L'eventuale polizza presentata dal beneficiario cedente, dovrà essere integrata da una appendice di subentro prodotta attraverso il portale SIAN in PGI.

Le eventuali variazioni del progetto rispetto a quanto indicato in domanda devono essere sempre preventivamente comunicate ed autorizzate dall'Ente istruttore territorialmente competente, pena la revoca del contributo.

TERMINE LAVORI E RICHIESTA ACCERTAMENTO FINALE (COLLAUDO)

Ai sensi ed in attuazione delle disposizioni previste da AGEA, Ufficio Monocratico, le comunicazioni a cura dei beneficiari del sostegno comunitario "Termine lavori e richiesta di accertamento finale", redatte utilizzando lo schema di cui al Modello 2 sopra citato, devono essere presentate all'Ente istruttore territorialmente competente, entro 15 giorni lavorativi dalla data di termine lavori e comunque non oltre il **31 luglio** della seconda campagna di pagamento, stante l'obbligo disposto dall'articolo 9, comma 2 del regolamento (CE) n. 555/2008 nei confronti dei beneficiari degli anticipi di completare i lavori entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella di pagamento.

Le richieste riferite a domande di aiuto con pagamento a collaudo devono essere presentate entro 15 giorni lavorativi dal termine dei lavori e comunque non oltre il **31 maggio** dello stesso esercizio finanziario di pagamento, salvo proroghe da parte di AGEA.

Il richiedente dell'accertamento finale contestualmente alla comunicazione è tenuto ad aggiornare il Fascicolo aziendale costituito ai sensi del D.P.R. 503/1999 e del D.Lgs. 99/2004 ed inteso come modello cartaceo e/o elettronico riepilogativo dei dati e dei documenti aziendali.

La mancata presentazione della comunicazione "Termine lavori e richiesta di accertamento finale" comporta, per i beneficiari con pagamento anticipato del sostegno comunitario, l'incameramento da parte dell'OP AGEA della garanzia fideiussoria connessa. In tal caso entro trenta giorni lavorativi al superamento di detti termini l'Ente istruttore territorialmente competente comunica al beneficiario a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e per conoscenza all'UOD Sviluppo delle Produzioni Vegetali la revoca dell'Atto di Concessione immettendo i relativi dati sul portale SIAN tramite apposita procedura.

La mancata presentazione della comunicazione "Termine lavori e richiesta di accertamento finale" comporta, per i beneficiari con pagamento a collaudo, la

mancata lavorazione delle relative domande ai fini dell'inserimento delle stesse negli elenchi di pagamento.

In ogni caso, la comunicazione "Termine lavori e richiesta di accertamento finale" deve essere corredata dalla documentazione di seguito specificata:

- a) documentazione vivaistica attestante l'acquisto di materiale di moltiplicazione vegetativa della vite certificato e/o standard;
- b) documentazione fiscale quietanzata giustificativa dell'acquisto di beni e servizi, nonché di quella del tecnico professionista;
- c) relazione tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato, con l'indicazione dettagliata dei lavori effettuati e con la descrizione dettagliata di quelli svolti in economia. La relazione deve riportare la superficie netta (ex art. 75) nonché quella relativa alle aree di servizio ed alle capezzagne, se presenti, sia in caso di estirpo e reimpianto, sia in caso di utilizzo di un diritto di reimpianto. Inoltre deve essere indicato se si tratta di impianti realizzati su terrazzi e/o ciglioni.

Tale relazione deve attestare:

- la tipologia dei lavori effettuati;
- le "ore-lavoro" necessarie per la realizzazione delle singole tipologie di lavoro;
- le modalità con le quali sono stati eseguiti i lavori, specificando i mezzi tecnici impiegati per la loro realizzazione.

Nella medesima relazione, inoltre, deve essere indicato:

- che i lavori attinenti le lettere A), B) e C) sotto indicate qualora eventualmente effettuati, sono stati eseguiti con mezzi in possesso dell'azienda ed idonei allo scopo;
- che la manodopera per l'eventuale esecuzione dei lavori di cui alle lettere D), E), F), G), ed H) sotto riportate è stata fornita dal beneficiario, da persona familiare e/o da salariati.

Concorrono a formare lavori in economia e/o contributi in natura le opere relative alle voci:

A) estirpazione di vigneto obsoleto;

B) scasso con mezzi meccanici alla profondità media di cm. 100, su terreni compatti o collinari, compreso il primo ripasso, amminutamento e spianamento;

C) squadro e picchettamento;

D) distribuzione in campo di concimi e/o fertilizzanti organo-minerali per vigneti per uva da vino;

E) posa in opera di barbatelle innestate e certificate;

F) posa in opera di paleria e/o altro materiale per armatura vigneti a filari;

G) posa in opera dei fili di ferro;

H) manodopera occorrente per la realizzazione degli interventi di adeguamento del sistema di allevamento del vigneto.

VERIFICA DEI LAVORI REALIZZATI

La verifica della avvenuta esecuzione dei lavori approvati e finanziati riguarda la totalità delle domande oggetto di finanziamento. Sarebbe opportuno che la stessa fosse effettuata da personale diverso da quello che ha svolto l'istruttoria tecnico-amministrativa per l'approvazione della domanda.

Nel corso delle verifica di avvenuta realizzazione dei lavori approvati e finanziati gli stessi vengono misurati in campo con doppia metodologia:

- per quanto riguarda il rispetto delle superfici interessate dagli interventi realizzati rispetto a quelle oggetto degli interventi approvati e finanziati, nonché per il controllo del potenziale produttivo, la misura di controllo considerata è quella prevista dal Decreto Ministeriale 26 luglio 2000, art. 1, comma 6);
- per quanto riguarda la superficie per la quale è riconosciuto il sostegno comunitario, la misurazione, come già indicato al precedente paragrafo 6.5 (*Superficie di intervento*), viene effettuata con riferimento ai criteri previsti all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 555/2008 in conformità all'articolo 30, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione UE, la misura della superficie vitata alla quale fare riferimento ai fini dell'applicazione, tra l'altro, del regime di aiuto alla RRV;

Per quanto riguarda le modalità e le specifiche tecniche per misurare le superfici interessate dagli interventi realizzati occorre fare riferimento al documento "Specifiche Tecniche. Superfici vitate - Misurazione e documentazione nell'ambito del SIGC" versione. 1.0 - ottobre 2009 di cui alla Circolare AGEA ACIU n. 1415 del 03/11/2009.

14. REVOCA DEL SOSTEGNO COMUNITARIO

Il mancato rispetto degli impegni assunti da parte del singolo richiedente e/o la mancata o parziale realizzazione degli interventi approvati e finanziati comportano l'obbligo della restituzione totale o parziale del sostegno comunitario concesso.

In caso di subentro, gli impegni assunti dal beneficiario che ha sottoscritto la domanda vengono trasferiti al subentrante per tutta la durata residua del periodo. Il trasferimento dell'Azienda ad altro soggetto deve essere sempre preventivamente comunicato e autorizzato.

15. RESTITUZIONI E PENALI

In tutti i casi in cui non viene accertato il diritto all'aiuto dell'importo anticipato ed effettivamente pagato (rinunce successive al pagamento, opere non conformi alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore o fatture non eleggibili, ecc.), ai fini dello svincolo della garanzia l'azienda contraente è tenuta a rimborsare l'importo dell'anticipo non riconoscibile all'aiuto maggiorato del 20% (percentuale di cauzione).

Tuttavia, qualora la motivazione del mancato riconoscimento sia dovuta a ricalcolo dell'importo in conseguenza di prezziari regionali superiori ai costi unitari effettivamente sostenuti (economie di spesa), ad errori dell'Amministrazione o a mancati adempimenti per cause di forza maggiore debitamente documentate, ai fini dello svincolo della garanzia il beneficiario è tenuto a rimborsare solo l'importo della quota dell'anticipo non riconoscibile all'aiuto.

In caso di necessità di calcolo degli interessi legali, gli stessi sono calcolati per i giorni che intercorrono tra la data del pagamento del contributo (bonifico

bancario) fino alla data di richiesta di restituzione trasmessa all'azienda da parte dell'Ente istruttore competente.

Per data del pagamento si intende la data del bonifico bancario, cioè la data di effettiva disponibilità da parte del beneficiario delle somme erogate.

Ad ogni modo, al fine di rendere l'investimento tecnicamente sostenibile e valido, anche in considerazione delle indicazioni delle pregresse campagne, la superficie realizzata non può essere inferiore all'80% di quella ammessa. Nel caso si verifichi tale ipotesi, il beneficiario è tenuto a restituire l'intera somma ricevuta maggiorata della penale del 20%.

Nel caso invece la superficie realizzata sia compresa tra l'80 e il 100%, il beneficiario è tenuto a restituire la somma corrispondente alla superficie non realizzata maggiorata del 20% sempreché tale differenza non sia scaturita da errori di stima derivanti dalla mancata considerazione di elementi tecnici non puntualmente valutabili in fase progettuale e sia possibile per l'Ufficio competente istruttore accertare che l'impianto effettivamente realizzato conservi la stessa validità tecnico-economica.

In conformità a quanto indicato nella Circolare AGEAn. 18 del 02/05/2012, se il beneficiario comunica di rinunciare all'aiuto prima della materiale percezione dell'importo pagato dall'OP AGEA, è tenuto a rimborsare l'importo della quota dell'anticipo non riconoscibile all'aiuto maggiorata del calcolo degli interessi secondo il tasso di interesse legale nelle modalità sopra indicate.

Resta fermo che se il pagamento non è stato effettuato, nulla deve essere restituito.

16. DEMARCAZIONE CON PSR

Con la DGR n. 1 del 11/01/2008 la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione Europea di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Campania.

Tale documento risulta parzialmente adeguato rispetto alla demarcazione degli interventi che si realizzano anche con l'organizzazione comune del mercato ortofrutticolo, mentre resta ancora da adeguare rispetto al regolamento (CE) n. 479/2008.

Ciononostante, attualmente sono esclusi dal finanziamento della Misura 121 del PSR sia i nuovi impianti che i reimpianti di vigneti, per cui resta assicurata la linea di demarcazione degli interventi tra PSR e ocm vino.

Inoltre, le presenti disposizioni regionali sono conformi alla nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 17 settembre 2009 n. 6619 sulla demarcazione tra PSR e ocm vino.

17. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

L'AGEA-Ufficio monocratico, con nota del 19 gennaio 2011 n. 184 ha comunicato che provvederà ad inserire la clausola compromissoria in calce alle domande di pagamento nonché in tutti gli atti amministrativi che a qualunque titolo attivino un procedimento amministrativo di erogazione di aiuti comunitari.

Il contenuto di tale clausola è il seguente: "Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al giudizio arbitrale od

alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20/12/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27/02/2007 e successive modificazioni e integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare”.

Tutti i richiedenti i benefici per la misura ristrutturazione sono pertanto a conoscenza della clausola compromissoria di AGEA e del suo contenuto.

SCHEDA 1

REGIME DI SOSTEGNO COMUNITARIO ALLA
RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI
IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N° 479/2008
DEL CONSIGLIO DEL 29 APRILE 2008.

SINTESI DEL PROGETTO DELLA REGIONE CAMPANIA
RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
COMUNITARIA E NAZIONALE CONNESSA ALLA MISURA
RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI

1. SPECIFICHE TECNICHE

1.1 AREA DI INTERVENTO

- intero territorio regionale

1.2 LIMITAZIONE A ZONE ATTE A PRODURRE DOP-IGP

- Sì

1.3 SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

- imprenditori agricoli singoli o associati;
- organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciute ai sensi della normativa vigente;
- cooperative agricole;
- società di persone e di capitali esercitanti attività agricola.

1.4 VARIETÀ

- le varietà previste, riportate nella tabella successiva, sono, per i vini a Denominazione di Origine quelle individuate dai disciplinari di produzione e, per i vini ad Indicazione Geografica, i vitigni autoctoni diffusi nelle relative zone di produzione.

ELENCO DEI VITIGNI IDONEI IN CAMPANIA

Codice Catalogo Nazionale	Nome della Varietà	Colore
002	AGLIANICO N.	Nero
003	AGLIANICONE N. (Prov. SA raccomandato)	Nero
009	ALEATICO N.	Nero
016	ASPRINIO BIANCO	Bianco
019	BARBERA N. (Prov. SA solo raccomandato)	Nero
023	BELLONE B. (autorizzato solo Prov. CE)	Bianco
029	BIANCOLELLA B.	Bianco
032	BOMBINO BIANCO B. (raccomandato Prov. NA e autorizzato Prov. AV e SA)	Bianco
043	CABERNET SAUVIGNON N.	Nero
365	CASAVECCHIA N. (raccomandato Prov. CE)	Nero
398	CATALANESCA B. (raccomandato solo Prov. NA)	Bianco
060	CESANESE COMUNE B. (autorizzato solo Prov. SA)	Bianco
298	CHARDONNAY B. (autorizzato solo Prov. BN)	Bianco
062	CILIEGIOLO N. (autorizzato Prov. CE)	Nero
065	CODA DI VOLPE B.	Bianco
079	FALANGHINA B.	Bianco
383	FENILE B. (autorizzato prov.SA) area DOC COSTA D'AMALFI	Bianco
081	FIANO B.	Bianco

Codice Catalogo Nazionale	Nome della Varietà	Colore
083	FORASTERA B.	Bianco
384	GINESTRA B. (consigliato prov. SA) area DOC COSTA D'AMALFI	Bianco
097	GRECO B.	Bianco
099	GRECO NERO N. (autorizzato solo Prov. NA)	Nero
106	GUARNACCIA B. (Raccomandato solo Prov. NA)	Bianco
010	GUARNACCIA N. (Utilizzata per la DO Ischia)	Nero
117	LAMBRUSCO MAESTRI N. (autorizzato solo Prov. BN)	Nero
129	MALVASIA BIANCA B. (autorizzata Prov. AV e SA)	Bianco
131	MALVASIA BIANCA DI CANDIA B. (autorizzato solo Prov. BN)	Bianco
146	MERLOT NERO N.	Nero
150	MONTEPULCIANO N. (Prov. di BN solo raccomandato)	Nero
151	MONTONICO BIANCO B. (autorizzato Prov. NA e SA)	Bianco
153	MOSCATO BIANCO B. (Prov. SA solo raccomandato)	Bianco
381	PALLAGRELLO BIANCO - Caserta ^{(1) (2)} (1) Solo area viticola Caiatino-Matesino (comuni: Ailano, Alife, Alvignano, Caiazzo, Caserta, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Castel Morrone, Dragoni, Fonte Greca, Formicola, Gioia Sannitica, Liberi, Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese, Pontelatone, Prata Sannitica, Pratella, Raviscanina, Ruviano, S. Potito Sannitico, S. Angelo d'Alife); (2) area DOC Galluccio (comuni: Conca della Campania, Galleggio, Mignano M. L., Piccilli, Rocca d'Evandro, Tora).	Bianco
382	PALLAGRELLO NERO N. - Caserta ^{(1) (2)} (1) solo area viticola Caiatino-Matesino (comuni: Ailano, Alife, Alvignano, Caiazzo, Caserta, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Castel Morrone, Dragoni, Fonte Greca, Formicola, Gioia Sannitica, Liberi, Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese, Pontelatone, Prata Sannitica, Pratella, Raviscanina, Ruviano, S. Potito Sannitico, S. Angelo d'Alife); (2) area DOC Galluccio (comuni: Conca della Campania, Galleggio, Mignano S. L., Piccilli, Rocca d'Evandro, Tora).	Nero
385	PEPELLA B. (Consigliato pro. SA) area DOC COSTA D'AMALFI	Bianco
189	PIEDIROSSO N.	Nero
193	PINOT BIANCO B. (autorizzato solo Prov. CE)	Bianco
194	PINOT GRIGIO G. (autorizzato solo Prov. CE)	Bianco
195	PINOT NERO N. (autorizzato solo Prov. CE)	Nero
199	PRIMITIVO N. (autorizzata Prov. CE)	Nero
210	RIESLING B. (autorizzata solo Prov. CE)	Bianco
209	RIESLING ITALICO B. (autorizzato Prov. CE)	Bianco
386	RIPOLO B. (Consigliato prov. SA) area DOC COSTA D'AMALFI	Bianco
218	SANGIOVESE N. (raccomandato solo Prov. BN e SA)	Nero
220	SAN LUNARDO B. (autorizzato solo Prov. NA)	Bianco
225	SCIASCINOSO N.	Nero
230	SYLVANER VERDE B.	Bianco
444	TINTORE (autorizzato solo pro. SA) area DOC COSTA D'AMALFI	Nero
238	TRAMINER AROMATICO RS. (autorizzato solo Prov. CE)	Rosato
244	TREBBIANO TOSCANO B. (Prov. BN solo raccomandato)	Bianco
387	TRONTO (Consigliato pro. SA) area DOC COSTA D'AMALFI	Nero
247	UVA DI TROIA N. (raccomandato solo Prov. BN e autorizzato solo Prov. CE)	Nero
250	VELTLINER B. (autorizzato solo Prov. CE)	Bianco
252	VERDECA B.	Bianco

1.5 FORME DI ALLEVAMENTO

- **Ammesse:**

a spalliera/filare (Guyot, Cordone Speronato o sistemi di potatura simili) cortina semplice alberata (o a festone) per ASPRINIO DI AVERSA altre forme verticali idonee alla meccanizzazione.

- **Non Ammesse:**

Tendone, raggiera, pergola, pergoletta o altre forme orizzontali salvo deroga per le isole e zone costiere.

1.6 NUMERO MINIMO DI CEPPI/ETTARO

Forma di allevamento	N° min ceppi/ha
SPALLIERA/FILARE	3000
CORTINA SEMPLICE	3000
ALBERATA	50
ALTRE IDONEE ALLA MECCANIZZAZIONE	3000
PER VITIGNI ATTI A DARE VINI IG DO	3000
FIANO	2800
PER ISOLE E ZONE COSTIERE	2500

1.7 SUPERFICIE MINIMA

- Per le domande presentate dalle aziende singole la superficie minima ammessa, è di almeno 0.50 Ha ovvero, 0.30 Ha qualora la SAU vitata aziendale sia inferiore o uguale ad 1 Ha.

- Per le domande presentate nell'ambito di progetti collettivi la superficie minima per ogni singola azienda che partecipa è di almeno 0.30 Ha.

*Gli interventi di cui ai due punti precedenti non possono riguardare appezzamenti di estensione inferiori alle 10 are **qualora gli stessi costituiscano appezzamento singolo***

- Per le sole zone costiere (aree delimitate dai disciplinari di produzione dei vini D.O.C., Costa d'Amalfi, Vesuvio, Campi Flegrei e Penisola Sorrentina), e delle isole Ischia e Capri, la superficie minima è stabilita in 0,25 Ha.

Gli interventi di cui al punto precedente possono riguardare appezzamenti inferiori alle 10 are.

1.8 AZIONI PREVISTE

A) RICONVERSIONE VARIETALE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	DESCRIZIONE DELL'AZIONE
A Riconversione varietale <i>Cambio di varietà di vite ritenute di maggior pregio enologico o commerciale.</i>	Estirpazione e reimpianto con stessa varietà di vite di un vigneto obsoleto da realizzare: - sulla stessa unità vitata con modifica del sistema di coltivazione (forma di allevamento e/o sesto di impianto), idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali. - in una diversa collocazione più favorevole da un punto di vista agronomico, per l'esposizione e per ragioni climatiche ed economiche. Reimpianto con diritti in portafoglio con varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale, idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.= Reimpianto Anticipato con diverse varietà di vite. Sovrainnesto di vigneto di età massima di 10 anni, in buono stato vegetativo, con varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale, senza la modifica del sistema di allevamento, in quanto già razionale alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.

B) RISTRUTTURAZIONE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	DESCRIZIONE DELL'AZIONE
B Ristrutturazione <i>Miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti</i>	Estirpazione di un vigneto obsoleto e Reimpianto con le stesse varietà di vite realizzato nella stessa unità vitata, con modifica del sistema di coltivazione (forma di allevamento e/o sesto di impianto), idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali. Reimpianto con diritti in portafoglio di un vigneto in una diversa collocazione, più favorevole dal punto di vista agronomico (diversa esposizione, diverse condizioni pedo-climatiche, ed economiche) mantenendo le stesse varietà di vite e con una forma di coltivazione idonea alla meccanizzazione parziale o totale delle operazioni colturali. Reimpianto Anticipato di un vigneto con le stesse varietà di vite ma in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico (diversa esposizione, diverse condizioni pedo-climatiche ecc) o con modifiche al sistema di coltivazione della vite.
C Adeguamento del vigneto <i>Razionalizzazione dell'impianto</i>	Adeguamento del vigneto obsoleto alla meccanizzazione totale o parziale delle operazioni colturali attraverso la MODIFICA DELLE FORME DI ALLEVAMENTO e/o DELLE STRUTTURE DI SOSTEGNO DEL VIGNETO GIÀ ESISTENTE esclusa l'ordinaria manutenzione.

La misura A4 è cumulabile con alcuni interventi previsti per la misura C (si veda la tabella 4 a pagina 48).

1.9 ETÀ MASSIMA DEI VIGNETI OGGETTO DI SOVRAINNESTO

- 10 anni e minimo 2000 piante

1.10 PERIODO MASSIMO ENTRO IL QUALE REALIZZARE TUTTE LE OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE

- Entro la fine della seconda campagna vitivinicola successiva a quella a cui è stata effettuata l'erogazione del sostegno comunitario.

1.11 PRIORITÀ RICONOSCIUTE

- Giovane imprenditore (o rappresentante legale) con età minore o uguale a 40 anni
- Aziende vitivinicole integrate che trasformano in azienda almeno il 65% delle produzioni aziendali
- Aziende con rapporto SAU/Sup. vitata > 50%
- Densità dei ceppi
- Il soggetto che conduce con il metodo dell'agricoltura biologica (Reg. CEE 2092/91 e modifiche successive) la SAU aziendale a vigneto
- Il soggetto che conduce con i criteri dell'agricoltura integrata (Reg. CE n.1698/2005 o certificazione volontaria) la SAU aziendale a vigneto
- Cooperative che conducono terreni confiscati alle mafie ai sensi della Legge 109/96

A parità di punteggio di privilegiare i richiedenti più giovani:

- sì

2. PAGAMENTO DEGLI AIUTI

2.1 % DI CONTRIBUTO COMUNITARIO AI COSTI

- MAX 75%

2.2 % DI INDENNIZZO PER LE PERDITE DI REDDITO

- MAX 100 %

2.3 DETERMINAZIONE DELLA PERDITA DI REDDITO

La determinazione della perdita del reddito è quantificata dal prodotto ottenuto tra la media dei valori delle produzioni assicurabili riferite alle uve da vino della regione Campania, e la media della resa aziendale, riferita alla produzione di uva raccolta (100 quintali/Ha), nel triennio precedente a quello della presentazione della domanda di sostegno comunitario.

I valori delle produzioni assicurabili delle uve da vino della regione Campania sono riferiti a quelli stabiliti annualmente con apposito decreto del Ministro

delle politiche agricole, alimentari e forestali (*cf*r art. 127, Legge 23 dicembre 2000, n. 388). La resa aziendale della produzione di uva raccolta è deducibile dalle *dichiarazione di raccolta delle uve e di produzione del vino*.

L'indennizzo per le perdite di reddito è corrisposto per una sola annualità nella misura massima di 3000 per ettaro.

2.4 IMPORTO MEDIO DEL SOSTEGNO AMMISSIBILE PER ETTARO

- **16.000 EURO/ettaro (elevato ad € 24.500 euro/ettaro per Isole e impianti su terrazzi e ciglioni)**

2.5 MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AIUTO

- Nel limite del 75% dei costi sostenuti

2.6 TEMPI DI EROGAZIONE DELL'AIUTO

- anticipato su cauzione
- a collaudo

2.7 AMMONTARE DELLA CAUZIONE IN CASO DI PAGAMENTO ANTICIPATO

- **120 %** del sostegno comunitario anticipato.

TABELLE ANALISI DEI COSTI

Nelle **Tabelle** di seguito riportate è descritta l'analisi dei costi necessari per la realizzazione dei lavori previsti, riferiti ad un *impianto tipo* considerato con una densità di 3300 barbatelle per ettaro ed alle diverse *tipologia di intervento*.

I prezzi riportati sono quelli del prezziario Regionale per le opere di miglioramento fondiario approvato con Delibera di Giunta Regionale del 4 aprile 2008 n. 569 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 19 del 12/05/2008), come modificata dalla Deliberazione G.R. del 20 novembre 2008 n. 1827 (BURC n. 52/2008) ed aggiornati con Decreto Dirigenziale Regionale dell'Area 11 del 26 ottobre 2010 n. 281 (BURC n. 72/2010).

Per i costi relativi alle tipologie di materiali ammessi, non riportati nelle seguenti tabelle esemplificative, come ad esempio i pali di c.a. o di metallo, si rinvia al prezziario regionale delle opere di miglioramento fondiario.

Ai sensi della DGR n. 1827 del 20/11/2008 (BURC n. 52/2008) ai prezzi dei lavori per le Aziende agricole ubicate nelle Isole di Ischia e Procida si applicherà un aumento del 30% di quelli unitari previsti nel prezzo regionale per le opere di miglioramento fondiario, mentre per l'Isola di Capri si applicherà un aumento del 50%, in ragione della natura e della particolare ubicazione di detti territori, nonché delle ricadute economiche e finanziarie a carico delle aziende agricole ivi ubicate, e comunque non oltre il contributo massimo di € 24.500/Ha. Inoltre, per i progetti relativi alle sistemazioni degli impianti viticoli su terrazzi e gradoni, ubicati su tutto il territorio regionale, è previsto un aumento del 30% ai prezzi dei lavori rispetto a quelli previsti nel prezziario regionale, e comunque non oltre il contributo massimo di € 24.500/Ha.

Tali maggiorazioni non sono cumulabili, nel senso che gli impianti su gradoni o su terrazzi realizzati nelle Isole non usufruiscono del cumulo di maggiorazione.

Tabella 1 - Costo medio di 1 ettaro di vigneto con estirpazione e reimpianto

SUPERFICIE INTERESSATA	FORMA DI ALLEVAMENTO	DENSITÀ D'IMPIANTO				
Ha 1.00.00	filare tipo cordone speronato, guyot, ecc.	3300 barbatelle/Ha - Sesto impianto: m 1,20X2,50				
AZIONI PREVISTE		CODICE AZIONE				
RICONVERSIONE VARIETALE		A1 ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO				
RISTRUTTURAZIONE		B1 ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO				
LAVORI	UM	Quantità max	Costo Unitario P≤5%	Costo unitario P>15%	TOTALE (iva esclusa) P≤15%	TOTALE (iva esclusa) P>15%
1- Estirpazione totale del vigneto con mezzi meccanici, compresa asportazione del materiale legnoso.	Ha	1	€ 1.092,87	€ 1.258,47	€ 1.092,87	€ 1.258,47
2- Scasso con mezzi meccanici alla profondità di cm 80-100 su terreni compatti o collinari, compreso il primo ripasso, amminutamento e spianamento.	Ha	1	€ 769,50	€ 1.224,79	€ 769,50	€ 1.224,79
3- Sistemazione superficiale del terreno preimpianto e per la regimazione delle acque meteoriche ivi compresi modesti movimenti di terra.	Ha	1	€ 529,89	€ 529,89	€ 529,89	€ 529,89
4- Spietramento con asportazione del materiale	m³/Ha	3	€ 12,31	€ 12,31	€ 36,93	€ 36,93
5- Analisi del terreno fisico-chimica di preimpianto, incluso il prelievo del campione di terreno.	n°	1	€ 184,68	€ 184,68	€ 184,68	€ 184,68
6- Acquisto, trasporto e distribuzione in campo di concimi e/o fertilizzanti organici e organo-minerali per concimazione di fondo (6 q.li/ha).	Ha	1	€ 492,48	€ 492,48	€ 492,48	€ 492,48
7- Pali di testata in legno trattato del diam. 14/16 cm e lunghezza m 3.00.	n°	80	€ 7,95	€ 7,95	€ 636,00	€ 636,00
8- Pali intermedi in legno trattato da m 2,50 e diametro di 8/10 cm.	n°	700	€ 4,10	€ 4,10	€ 2.870,00	€ 2.870,00
9- Filo di ferro in zinco o altro materiale idoneo di qualsiasi sezione, compresi gli sfridi, i tiranti, le grappette ed ogni altro onere.	Kg/Ha	840	€ 1,65	€ 1,65	€ 1.386,00	€ 1.386,00
10- Acquisto di barbatelle innestate, paraffinate, clonate e varietà certificate, compresa messa in opera.	n°	3300	€ 2,65	€ 2,65	€ 8.745,00	€ 8.745,00
	Totale costi per ettaro				€ 16.743,35	€ 17.364,24
11- Spese tecniche	Max 8% della somma delle voci precedenti (secondo la pendenza)				€ 1.339,47	€ 1.389,14
	Totale spesa ammissibile				€ 18.082,82	€ 18.753,38
	Contributo massimo per ettaro 75% spesa ammissibile				€ 13.562,11	€ 14.065,03
Mancati redditi (M.R.) attribuiti per una sola campagna	max 3.000,00 €/ha				€ 3.000,00	€ 3.000,00
Totale da corrispondere					€ 16.562,11	€ 17.065,03

Tabella 2 - Costo medio di 1 ettaro di vigneto reimpianto con diritto o con reimpianto anticipato.

SUPERFICIE INTERESSAT A	FORMA DI ALLEVAMENTO		DENSITÀ D'IMPIANTO			
Ha 1.00.00	filare tipo cordone speronato, guyot, ecc.		3300 barbatelle/Ha - Sesto impianto: m 1,20X2,50			
AZIONI PREVISTE			CODICE AZIONE			
RICONVERSIONE VARIETALE			A2 A3 REIMPIANTO con diritto e/o anticipato			
RISTRUTTURAZIONE			B2 B3 REIMPIANTO con diritto e/o anticipato			
LAVORI	UM	Quantità max	Costo Unitario P<15%	Costo unitario P>15%	TOTALE (iva esclusa) P<15%	TOTALE (iva esclusa) P>15%
1- Scasso con mezzi meccanici alla profondità di cm 80-100 su terreni compatti o collinari, compreso il primo ripasso, amminutamento e spianamento.	Ha	1	€ 769,50	€ 1.224,79	€ 769,50	€ 1.224,79
2- Sistemazione superficiale del terreno preimpianto e per la regimazione delle acque meteoriche ivi compresi modesti movimenti di terra.	Ha	1	€ 529,89	€ 529,89	€ 529,89	€ 529,89
3- Spietramento con asportazione del materiale	m³/Ha	3	€ 12,31	€ 12,31	€ 36,93	€ 36,93
4- Analisi del terreno fisico-chimica di preimpianto, incluso il prelievo del campione di terreno.	n°	1	€ 184,68	€ 184,68	€ 184,68	€ 184,68
5- Acquisto, trasporto e distribuzione in campo di concimi e/o fertilizzanti organici e organo-minerali per concimazione di fondo (6 q.li/ha).	Ha	1	€ 492,48	€ 492,48	€ 492,48	€ 492,48
6- Pali di testata in legno trattato del diam. 14/16 cm e lunghezza m 3.00.	n°	80	€ 7,95	€ 7,95	€ 636,00	€ 636,00
7- Pali intermedi in legno trattato da m 2,50 e diametro di 8/10 cm.	n°	700	€ 4,10	€ 4,10	€ 2.870,00	€ 2.870,00
8- Filo di ferro in zinco o altro materiale idoneo di qualsiasi sezione, compresi gli sfridi, i tiranti, le grappette ed ogni altro onere.	Kg/Ha	840	€ 1,65	€ 1,65	€ 1.386,00	€ 1.386,00
9- Acquisto di barbatelle innestate, paraffinate, clonate e varietà certificate, compresa messa in opera.	n°	3300	€ 2,65	€ 2,65	€ 8.745,00	€ 8.745,00
		Totale costi per ettaro			€ 15.650,48	€ 16.105,77
10- Spese tecniche		Max 8% della somma delle voci precedenti (secondo la pendenza)			€ 1.252,04	€ 1.288,46
		Totale spesa ammissibile			€ 16.902,52	€ 17.394,23
		Contributo massimo per ettaro 75% spesa ammissibile			€ 12.676,89	€ 13.045,67
		Totale da corrispondere			€ 12.676,89	€ 13.045,67

Tabella 3 - Costo medio per il sovrainnesto di n. 3300 ceppi di vite

<i>SUPERFICIE INTERESSATA</i>	<i>FORMA DI ALLEVAMENTO</i>	<i>DENSITÀ D'IMPIANTO</i>			
Ha 1.00.00	filare tipo cordone speronato, guyot, ecc.	3300 barbatelle/Ha - Sesto impianto: m 1,20X2,50			
AZIONI PREVISTE		CODICE AZIONE			
RICONVERSIONE VARIETALE		A4 SOVRAINNESTO			
<i>LAVORI</i>		<i>Unità di misura</i>	<i>Quantità</i>	<i>Costo unitario (IVA esclusa) €</i>	<i>Costo totale (IVA esclusa) €</i>
1- Acquisto di marze certificate		n°	3300	€ 0,39	€ 1.287,00
2- Innesto di piante di viti di età non superiore ai 10 anni con marze fornite da vivai autorizzati che ne attestino la sanità e la rispondenza varietale.		n°	3300	€ 1,06	€ 3.498,00
3- Spese tecniche	max 8% della somma delle voci precedenti				€ 382,80
Totale spesa ammissibile				€ 5.167,80	
Contributo massimo per ettaro 75% spesa ammissibile				€ 3.875,85	
Mancati redditi (M.R.) attribuiti per una sola campagna				€ 2.000,00	
Totale da corrispondere				€ 5.875,85	

E' possibile cumulare l'azione A4 (sovrainnesto) con l'azione C (razionalizzazione impianto) limitatamente alle tipologie di lavori relativi alla sostituzione dei pali e del filo di ferro (voci di costo 2, 3 e 4) singolarmente o congiuntamente, riportati nella tabella seguente.

In tal caso nella relazione tecnica si dovrà specificare la tipologia o le tipologie di lavoro da cumulare all'azione A4 (sostituzione pali o sostituzione filo di ferro, oppure entrambi).

Tabella 4 - Costo medio per lavori di adeguamento del vigneto (modifica della forma di allevamento, infittimento, sostituzione pali in legno, filo di ferro, ecc.)

<i>SUPERFICIE INTERESSATA</i>	<i>FORMA DI ALLEVAMENTO</i>	<i>DENSITÀ D'IMPIANTO</i>		
Ha 1.00.00	filare tipo cordone speronato, guyot, ecc.	3000 barbatelle/Ha - Sesto impianto: m 1,20X2,50		
AZIONI PREVISTE		CODICE AZIONE		
RICONVERSIONE VARIETALE		C - Adeguamento del vigneto		
<i>LAVORI E MATERIALI</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Quantità massima</i>	<i>Costo unitario (IVA esclusa) €</i>	<i>Costo totale (IVA esclusa) €</i>
1- Modifica della forma di allevamento con manodopera specializzate e/o in economia, mediante potatura di n. 2000 piante di vite.	n°	1.500	€ 4,00	€ 6.000,00
2- Pali di testata in legno trattato del diam. 14/16 cm e lunghezza m 3.00.	n°	40	€ 7,95	€ 318,00
3- Pali intermedi in legno trattato da m 2,50 e diametro di 8/10 cm.	n°	300	€ 4,10	€ 1.230,00
4- Filo di ferro in zinco alluminio di qualsiasi sezione, compresi gli sfridi, i tiranti, le grappette ed ogni altro onere.	Kg	300	€ 1,65	€ 495,00
5- Acquisto di barbatelle innestate, paraffinate, clonate e varietà certificate, compresa messa in opera	n° max	1000	€ 2,65	€ 2.650,00
Totale				€ 10.693,00
SPESE TECNICHE	max 8% della somma delle voci precedenti			€ 855,44
	Totale spesa ammissibile			€ 11.548,44
	Contributo massimo per ettaro 75% spesa ammissibile			€ 8.661,33

Per l'Azione C è possibile presentare domande per una o più tipologie di lavori indicati nella tabella (voci da 1 a 5), in tal caso, nella relazione tecnica dovranno essere specificate le tipologie di lavori che si intendono realizzare nell'ambito della misura C (potatura, sostituzione di pali e filo di ferro, ecc.).

E' possibile, inoltre, cumulare l'azione A4 (sovrainnesto) con l'azione C limitatamente alle tipologie di lavori relativi alla sostituzione dei pali e del filo di ferro (voci di costo 2, 3 e 4), singolarmente o congiuntamente.

In tal caso nella relazione tecnica si dovrà specificare la tipologia o le tipologie di lavoro da cumulare all'azione A4 (sostituzione pali o sostituzione filo di ferro, oppure entrambi).

Alla Ditta _____

**OGGETTO: SOSTEGNO COMUNITARIO ALLA RISTRUTTURAZIONE E
RICONVERSIONE DEI VIGNETI. CAMPAGNA vitivinicola
2013/2014. COMUNICAZIONE APPROVAZIONE DOMANDA.**

Si fa riferimento alla domanda n. _____ presentata da codesta Ditta per il tramite di questo Ufficio/CAA _____ e sottoscritta in data _____, intesa ad ottenere i benefici previsti dal regime di aiuto indicato in oggetto per la campagna vitivinicola _____.

Al riguardo si rende noto che l'UOD Sviluppo delle Produzioni Vegetali, con Decreto Regionale Dirigenziale n. _____ del _____ ha approvato la graduatoria di merito delle istanze finanziabili per la campagna 2013/2014 e, pertanto, si comunica che la domanda presentata da codesta Ditta, collocatasi in posizione utile al n. _____ della citata graduatoria, è ammissibile al pagamento per euro _____ e per una superficie di mq _____.

Per consentire a questo Ufficio di dare corretta attuazione al procedimento amministrativo finalizzato all'erogazione, da parte dell'Organismo Pagatore AGEA, del citato sostegno comunitario anticipato, la S.V. è tenuta a presentare a questo Ufficio, entro il ____ giugno 2014, la documentazione di seguito indicata:

- 1) dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e redatta utilizzando lo schema di cui al Modello 1, allegato alla presente, sottoscritta dal beneficiario, ovvero dal rappresentante legale in caso di Società, nella quale si attesta che almeno una delle seguenti operazioni è stata avviata:
 - a) inizio estirpazione vigneto obsoleto;
 - b) notifica di avvenuta estirpazione;
 - c) avvio dei sovrainnesti;
 - d) avvio della modifica della forma di allevamento;
 - e) prenotazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite certificato e/o standard;
 - f) prenotazione del materiale per le strutture di sostegno.
- 2) Garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'OP AGEA di importo assicurato pari al 120% del sostegno comunitario concesso, finalizzata alla erogazione dell'anticipazione del sostegno comunitario.

La suddetta garanzia deve essere redatta in conformità alle procedure dell'OP AGEA per la gestione e l'acquisizione informatizzata delle garanzie dei settori dello Sviluppo rurale e della RRV tramite portale SIAN. In merito si rimanda a quanto precisato al punto 10.2 "Garanzie fideiussorie ed Enti garanti" circolare AGEA, Ufficio Monocratico, n. 4, prot. n. AGEA.AMU.261 del 25 febbraio 2010 disponibile sul sito dell'AGEA www.agea.gov.it.

Qualora la documentazione di cui ai precedenti punti 1 e 2 non verrà prodotta dalla S.V. entro il suddetto termine del _____ giugno 2013, non si darà seguito alle successive procedure finalizzate all'erogazione del sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la corrente campagna di pagamento e si procederà alla revoca della presente comunicazione.

Al termine dei lavori, Inoltre, codesta Ditta dovrà trasmettere a questo Ufficio, la comunicazione di "Termine lavori e richiesta di accertamento finale" redatta utilizzando lo schema di cui al Modello 2, allegato alla presente, entro 15 giorni lavorativi dalla data di termine lavori e comunque non oltre il 31 luglio 201.. (nel caso in cui il pagamento avvenga successivamente al 31 luglio c.a, il termine di scadenza per la realizzazione dei lavori è il 31 luglio 201..), con l'avvertenza che la mancata comunicazione "Termine lavori e richiesta di accertamento finale" da parte della S.V. entro il termine indicato comporta l'incameramento da parte dell'OP AGEA della garanzia fideiussoria connessa.

Detta comunicazione deve essere corredata dalla relazione tecnica a firma di tecnico abilitato con l'indicazione dei lavori effettuati e con la descrizione di quelli svolti in economia.

In ordine alla eleggibilità delle spese si precisa che sono considerate eleggibili al sostegno comunitario le spese sostenute a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Non sono considerate eleggibili al sostegno comunitario le spese effettuate successivamente alla scadenza del termine di realizzazione degli interventi approvati e finanziati 31 luglio 201.. (31 luglio 201... nel caso in cui il pagamento avvenga successivamente al 31 luglio c.a), termine entro il quale, in attuazione dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 555/2008, la S.V. è tenuta ad ultimare gli interventi approvati e finanziati.

Il Dirigente dell'Ufficio

Allegati:

1. Schema di dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante "l'inizio dei lavori di ristrutturazione e riconversione dei vigneti" (Modello 1);
2. Schema della richiesta di accertamento finale dei lavori eseguiti (Modello 2);

Alla Ditta _____

**OGGETTO: SOSTEGNO COMUNITARIO ALLA RISTRUTTURAZIONE E
RICONVERSIONE DEI VIGNETI. CAMPAGNA vitivinicola
2011/2012 COMUNICAZIONE APPROVAZIONE DOMANDA.**

Si fa riferimento alla domanda n. _____ presentata da codesta Ditta per il tramite di questo Ufficio/CAA _____ e sottoscritta in data _____, intesa ad ottenere i benefici previsti dal regime di aiuto indicato in oggetto per la campagna vitivinicola _____.

Al riguardo si rende noto che l'UOD Sviluppo delle Produzioni Vegetali, con Decreto Dirigenziale Regionale n. _____ del _____ ha approvato la graduatoria di merito delle istanze finanziabili per la campagna 2013/2014 e, pertanto, si comunica che la domanda presentata da codesta Ditta, collocatasi in posizione utile al n. _____ della citata graduatoria, è ammissibile al pagamento per euro _____ e per una superficie di mq _____.

Si comunica che l'attuazione del progetto approvato e finanziato deve avvenire in conformità alle disposizioni previste dalla vigente normativa comunitaria nazionale e regionale di settore. In particolare la S.V., in riferimento alle dichiarazioni ed agli impegni assunti all'atto della sottoscrizione della domanda di sostegno comunitario.

Al termine dei lavori codesta Ditta dovrà trasmettere a questo Ufficio, la comunicazione di "Termine lavori e richiesta di accertamento finale" redatta utilizzando lo schema di cui al Modello 2, allegato alla presente, entro 10 giorni lavorativi dalla data di termine lavori e comunque non oltre il 31 maggio 2014 con l'avvertenza che la mancata comunicazione "Termine lavori e richiesta di accertamento finale" da parte della S.V. entro il termine indicato comporta la non erogazione dell'aiuto comunitario.

Detta comunicazione deve essere corredata dalla relazione tecnica a firma di tecnico abilitato con l'indicazione dei lavori effettuati e con la descrizione di quelli svolti in economia.

In ordine alla eleggibilità delle spese si precisa che sono considerate eleggibili al sostegno comunitario le spese sostenute a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Non sono considerate eleggibili al sostegno comunitario le spese effettuate successivamente alla scadenza del termine di realizzazione degli interventi approvati e finanziati.

Il Dirigente dell'Ufficio

di _____

OGGETTO: Reg. (CE) n. 1234/2007- Misura di sostegno comunitario alla
Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, Campagna _____.
DOMANDA AGEA n. _____. **Comunicazione inizio lavori e
trasmissione polizza fidejussoria per l'anticipazione del
contributo.**

***DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - articolo 47)***

Il sottoscritto _____, C.F. _____
nato a _____ (Prov. _____) il
_____, residente a _____
(Prov. _____), via _____,
n. _____ C.A.P. _____, e-mail _____
in qualità di _____
dell'azienda denominata _____,
C.U.A.A. _____, con sede in _____
(Prov. _____), via _____, n. _____ C.A.P. _____,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre
2000,

D I C H I A R A

che l'azienda denominata _____,
C.U.A.A. _____, intestataria della domanda AGEA
n. _____ per l'anticipazione de sostegno comunitario alla
Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna viticola _____,
ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1234/07 e n. 555/2008, in riferimento alla nota di
codesto Ufficio prot.n. _____, del _____, ha avviato le seguenti
operazioni per la realizzazione degli interventi dichiarati nella citata domanda di
aiuto:

- ☐ inizio estirpazione vigneto obsoleto;
- ☐ preparazione del terreno;
- ☐ notifica di avvenuta estirpazione;
- ☐ avvio dei sovrainnesti;
- ☐ avvio della modifica della forma di allevamento;
- ☐ prenotazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite certificato e/o standard;
- ☐ prenotazione del materiale per le strutture di sostegno.

Al riguardo si allega garanzia fideiussoria rilasciata dall'Ente garante.

Data _____

Firma _____

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza
del dipendente addetto o inviata, insieme alla fotocopia
non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, in cospetto di validità.

All'UOD Servizio.....

di _____

OGGETTO: Reg. (CE) n. 1234/2007- Misura di sostegno comunitario alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, Campagna _____.
DOMANDA AGEA n. _____. **Comunicazione termini lavori e richiesta accertamento finale delle opere eseguite.**

In conformità alle disposizioni previste dalla normativa citata in oggetto ed in adempimento delle indicazioni contenute nella comunicazione di codesto Settore protocollo n. _____ del _____, si comunica che in data _____ sono terminati i lavori indicati nella domanda di aiuto in oggetto ed approvati da codesto Settore.

Ai fini dello svincolo della garanzia fideiussoria prestata per il pagamento anticipato della domanda di aiuto in oggetto, si chiede che venga predisposta da codesto Ufficio competente il collaudo in loco per l'accertamento finale delle opere eseguite.

ALLEGATI:

- *documentazione vivaistica attestante l'acquisto di materiale di moltiplicazione vegetativa della vite certificato e/o standard;*
- *documentazione fiscale quietanzata giustificativa dell'acquisto di beni e servizi;*
- *relazione tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato ai lavori con l'indicazione dei lavori effettuati e con la descrizione di quelli svolti in economia.*

_____, lì _____

F I R M A

Alla Ditta

OGGETTO: Reg. (CE) n. 1234/2007- Misura di sostegno comunitario alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, Campagna _____.

Comunicazione di non approvazione e non ammissibilità all'aiuto.

In riferimento al regime di aiuto indicato in oggetto, si comunica che la domanda di aiuto comunitario n. _____, presentata da Codesta Ditta per il tramite di questo Ufficio / CAA _____ e sottoscritta in data _____ non è ammissibile per le seguenti motivazioni:

Si comunica che il responsabile del procedimento è _____

Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso si comunica che l'Ufficio è aperto al pubblico nei giorni feriali di _____ dalle ore _____ alle ore _____.

Avverso la presente comunicazione, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni 60 (sessanta), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta notifica della presente comunicazione.

Il Dirigente dell'Ufficio